SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma

Anno 137° — Numero 214

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 12 settembre 1996** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie** generale, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 luglio 1996, n. 470.

Regolamento concernente l'ordinamento didattico della scuola di specializzazione per la formazione degli insegnanti della scuola secondaria . . . . Pag. 3

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 luglio 1996, n. 471.

Regolamento concernente l'ordinamento didattico del corso di laurea in scienze della formazione primaria . . . . Pag. 5

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 agosto 1996, n. 472.

Regolamento di attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 3, comma 147, lettera *d),* della legge 28 dicembre 1995, n. 549, relativamente alla soppressione dell'obbligo della bolla di accompagnamento delle merci viaggianti . . . . Pag. 9

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero del bilancio e della programmazione economica

DECRETO 18 luglio 1996.

Impegno della somma complessiva di L. 1.415.000.000 a favore delle regioni interessate e delle province autonome di Trento e Bolzano, per il 1996, a titolo di annualità o parziali annualità del limite d'impegno di cui alla legge n. 403/1977 . . . . Pag. 12

DECRETO 18 luglio 1996.

Impegno della somma complessiva di L. 9.364.543.000 a favore della Cassa depositi e prestiti per i successivi trasferimenti alle regioni interessate per l'esercizio 1996, ai sensi della legge 11 marzo 1988, n. 67, art. 17, comma 31 . . . . Pag. 13

DECRETO 18 luglio 1996.

Impegno, per il 1995, della somma di L. 4.050.000.000 a favore della regione Marche, per le finalità di cui alla legge 1° dicembre 1986, n. 879 . . . . Pag. 14

DECRETO 18 luglio 1996.

Impegno, per il 1995, della somma di L. 1.940.000.000 a favore della regione Marche, per le finalità di cui alla legge 10 maggio 1976, n. 261 . . . . Pag. 14

Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali

DECRETO 3 giugno 1996.

Modificazioni al decreto ministeriale 2 aprile 1996 recante modelli e spese ammissibili dei progetti SFOP - Regolamento CEE n. 2080/93 . . . . Pag. 15

DECRETO 11 giugno 1996.

Caratteristiche per il riconoscimento di istituto scientifico. Pag. 16

DECRETO 2 settembre 1996.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella provincia di Frosinone. Pag. 16

DECRETO 2 settembre 1996.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nelle province di Alessandria e Torino . . . . Pag. 17

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

Comitato interministeriale per la programmazione economica

DELIBERAZIONE 26 giugno 1996.

Assegnazione di risorse a valere sul Fondo a favore della montagna per l'anno 1996 Pag. 18

DELIBERAZIONE 26 giugno 1996.

Proroga dei termini della convenzione n. 107/90 recante interventi prioritari sullo schema idrico potabile del Giardino. Pag. 18

DELIBERAZIONE 26 giugno 1996.

Ulteriore proroga del termine della convenzione n. 174/90 regolante il finanziamento per assicurare la realizzazione del centro turistico-integratoin località Colle Sciarra di Atri. Pag. 19

DELIBERAZIONE 26 giugno 1996.

Ulteriore proroga del termine della convenzione n. 30/90 regolante il finanziamento per assicurare la realizzazione dei lavori di sistemazione del litorale di ponente in comune di Bisceglie Pag. 20

DELIBERAZIONE 12 luglio 1996.

Definizione, coordinamento e finanziamento del progetto 92.CT.IT.05.015 per il miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione di prodotti agricoli in Italia - regione Marche - da effettuarsi negli anni 1996-1998, in relazione all'obiettivo 5A) del regolamento CEE n. 2052/88, modificato dal regolamento CEE n. 2081/93 . . . . . Pag. 20

DELIBERAZIONE 12 luglio 1996.

Definizione, coordinamento e finanziamento, ai sensi dell'art. 3, comma 2, della legge 16 aprile 1987, n. 183, del programma degli interventi finanziari da effettuarsi negli anni 1996-1998 in relazione all'iniziativa comunitaria Urban . . . . Pag. 22

DELIBERAZIONE 12 luglio 1996.

Modificazione alla deliberazione 9 maggio 1996 concernente: «Definizione, coordinamento e finanziamento, ai sensi dell'art. 3, comma 2, della legge 16 aprile 1987, n. 183, di alcune misure nel settore agricolo, concernenti talune azioni del Feoga-Garanzia di carattere strutturale, nonché altri interventi non rientranti nel contesto programmatico di cui al regolamento CEE n. 2052/88, modificato dal regolamento CEE n. 2081/93, per l'anno 1996». Pag. 24

DELIBERAZIONE 12 luglio 1996.

Definizione, coordinamento e finanziamento del programma degli interventi finanziari da effettuarsi negli anni 1995-1998 in relazione all'iniziativa comunitaria Leader II, per le regioni Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte e per la provincia autonoma di Trento . . . . Pag. 25

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Libera università internazionale degli studi sociali «Guido Carli» di Roma

DECRETO RETTORALE 3 settembre 1996.

Modifica allo statuto dell'Università . . . . Pag. 27

Università di Trieste

DECRETO RETTORALE 4 settembre 1996.

Modificazioni allo statuto dell'Università . . . . . . Pag. 27

CIRCOLARI

Ministero dell'ambiente di concerto con il Ministero dell'interno e con il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato

CIRCOLARE 22 luglio 1996, n. 2646/SIAR.

Circolare in merito ai criteri di analisi e valutazione dei rapporti di sicurezza relativi ai depositi di gas di petrolio liquefatto assoggettati al decreto del Ministro dell'ambiente 15 maggio 1996 ed alle procedure e norme tecniche di sicurezza per i depositi assoggettati al decreto del Ministro dell'ambiente 15 maggio 1996. Pag. 28

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero degli affari esteri: Autorizzazione al Comitato italiano per l'Unicef, in Roma, a conseguire un legato . Pag. 30

Ministero del tesoro: Cambi di riferimento dell'11 settembre 1996 rilevati a titolo indicativo, ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312 . . . . Pag. 30

RETTIFICHE

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato del Ministero degli affari esteri relativo alla tabella n. 2 riguardante gli «Atti internazionali soggetti a legge di autorizzazione alla ratifica o approvati con decreto del Presidente della Repubblica recentemente entrati in vigore». (Tabella pubblicata nel supplemento ordinario n. 7 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 11 del 15 gennaio 1996). Pag. 30

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 149

Ministero dell'interno

DECRETO MINISTERIALE 19 agosto 1996.

Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo.

96A5657

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 luglio 1996, n. 470.

Regolamento concernente l'ordinamento didattico della scuola di specializzazione per la formazione degli insegnanti della scuola secondaria.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto 20 giugno 1935, n. 1071, recante modifiche ed aggiornamenti al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, concernente disposizioni sull'ordinamento didattico universitario, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312, riguardante la libera inclusione di nuovi insegnamenti complementari negli statuti delle università e degli istituti di istruzione superiore;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28, recante delega al Governo per il riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione per la sperimentazione didattica e organizzativa;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, concernente il riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione per la sperimentazione organizzativa e didattica;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 245, recante norme sul piano triennale di sviluppo;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13, determinazione degli atti amministrativi da adottarsi nella forma del decreto del Presidente della Repubblica;

Ritenuta la necessità di definire l'ordinamento didattico del corso di laurea preordinato alla formazione culturale e professionale degli insegnanti della scuola materna ed elementare, come previsto all'art. 3, comma 2, della predetta legge n. 341/1990;

Uditi i pareri del Consiglio universitario nazionale e del Consiglio nazionale della pubblica istruzione;

Considerato che non esiste un apposito ordine professionale;

Riconosciuta la necessità di modificare le tabelle I e II dell'ordinamento didattico universitario e di aggiungere, dopo la tabella XXIII del medesimo, la tabella XXIII-*bis*, recante l'ordinamento didattico della scuola di specializzazione per la formazione degli insegnanti di scuola secondaria;

Sentito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale de 16 maggio 1996;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri in data 26 luglio 1996;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. All'elenco delle lauree e dei diplomi di cui alla tabella I dell'ordinamento didattico universitario, annessa al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni ed integrazioni, è aggiunto il diploma di specializzazione per la formazione degli insegnanti di scuola secondaria.

2. Dopo la tabella XXIII, annessa al citato decreto 30 settembre 1938, n. 1652, è aggiunta la tabella XXIII-*bis*, recante l'ordinamento didattico della scuola di specializzazione. L'anzidetta tabella è allegata al presente decreto di cui costituisce parte integrante.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 luglio 1996

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BERLINGUER, *Ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica*

Visto, *il Guardasigilli*: FLICK

Registrato alla Corte dei conti il 3 settembre 1996
Atti di Governo, registro n. 103, foglio n. 1

Tabella XXIII-bis

SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE
PER LA FORMAZIONE
DEGLI INSEGNANTI DI SCUOLA SECONDARIA

Art. 1.
Finalità della scuola di specializzazione

1. Per conseguire le finalità di cui all'art. 4, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, è istituita la scuola di specializzazione per la formazione degli insegnanti di scuola secondaria. La scuola si articola in indirizzi determinati nel regolamento didattico di struttura e corrispondenti ad abilitazioni all'insegnamento nelle scuole secondarie. In ogni scuola devono essere attivati almeno due indirizzi. Gli indirizzi così determinati debbono prevedere piani di studio adeguati alla formazione professionale corrispondente alle classi concorsuali relative all'insegnamento nelle scuole secondarie, secondo l'ordinamento scolastico vigente.

Art. 2.
Diploma

1. L'esame finale per il conseguimento del diploma ha valore di esame di Stato relativo all'abilitazione all'insegnamento tra quelle conseguibili in conformità con il diploma di laurea che ha dato accesso alla scuola di specializzazione. I diplomi rilasciati dalla scuola di specializzazione costituiscono titolo di ammissione ai corrispondenti concorsi a posti di insegnamento nelle scuole secondarie.

Art. 3.
Durata e articolazione del corso degli studi

1. Il corso degli studi ha la durata di due anni. Esso prevede almeno 700 ore di insegnamento, comprensive di laboratori didattici, ed un tirocinio pratico guidato di almeno 300 ore affidato a docenti di ruolo di scuola secondaria. Gli insegnamenti comprendono almeno 5 insegnamenti semestrali relativi alle scienze dell'educazione, di norma comuni agli allievi di tutti gli indirizzi, e almeno 5 insegnamenti semestrali relativi alle didattiche disciplinari volti ad un approfondimento metodologico e didattico nelle aree disciplinari interessate, corrispondenti alle abilitazioni da conseguire, fatte salve eventuali variazioni che le università riterranno di apportare. Lo studente deve preparare una analitica relazione sulla attività di tirocinio che deve essere valutata in sede di esame finale.

Art. 4.
Piani di studio

1. Il consiglio della scuola approva per ogni allievo il piano di studio, che terrà conto del curricolo universitario precedente e potrà comprendere un maggior numero di semestralità qualora l'allievo intenda conseguire una pluralità di abilitazioni. Il piano potrà prevedere altresì completamenti disciplinari, da acquisire nelle facoltà competenti, quando nel curricolo della laurea di provenienza vi siano state carenze in qualche disciplina rilevante ai fini dell'abilitazione da conseguire, tenuto anche conto della normativa sull'accesso ai concorsi.

Art. 5
Contenuti del piano di studi

1. I piani di studio degli allievi che intendano conseguire una abilitazione valida anche per l'attività didattica di sostegno comprendono, aggiuntivamente, 5 semestralità, da considerare obbligatorie ai fini di cui all'art. 14, comma 2, della legge 5 febbraio 1992, n. 104; queste dovranno prevedere contenuti sia dell'area delle pedagogie e delle didattiche speciali, sia dell'area neuropsicologica specifica e comprendere adeguate attività di laboratorio e di tirocinio.

Art. 6.
Ammissione alla scuola di specializzazione

1. Sono ammessi alla scuola di specializzazione i laureati le cui lauree danno accesso all'insegnamento nella scuola secondaria ed i cittadini comunitari in possesso di titolo universitario, che dia accesso alle attività di formazione e tirocinio degli insegnanti di scuola secondaria nel Paese di provenienza.

Art. 7.
Determinazione del numero delle iscrizioni e borse di studio

1. Il numero di iscritti alla scuola nei diversi indirizzi è stabilito annualmente, sentite le competenti autorità scolastiche del bacino di utenza dell'università e tenuto conto degli stanziamenti disponibili per borse di studio, secondo quanto verrà determinato nel decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica emanato di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, di cui all'art. 4, comma 3, della legge 19 novembre 1990, n. 341. Tutti gli studenti con reddito personale inferiore a quello previsto dalle norme vigenti hanno diritto ad usufruire di una borsa di studio. Borse di studio aggiuntive di importo non inferiore a quello stabilito ai sensi della legge 30 novembre 1989, n. 398, possono essere messe a disposizione dal Ministero della pubblica istruzione, e dalle regioni, anche in relazione alle esigenze di formare insegnanti per specifiche classi di concorso.

Art. 8.
Criteri di ammissione

1. I criteri di ammissione, fra i quali la determinazione del raccordo tra indirizzi della scuola di specializzazione e classi concorsuali per l'insegnamento nella scuola secondaria, le modalità di svolgimento dell'esame finale e la composizione della relativa commissione, che comprenderà, oltre che docenti universitari, docenti di ruolo di scuola secondaria, ed esperti scolastici designati dalla sovrintendenza scolastica regionale, sono definite dal regolamento didattico di struttura, nell'ambito di quanto sarà stabilito dal decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, di cui all'art. 4, comma 3, della legge 19 novembre 1990, n. 341.

Art. 9.
Attività di insegnamento

1. Lo svolgimento delle attività nella scuola costituisce per i professori e ricercatori universitari adempimento dei doveri accademici ai sensi della normativa vigente. Per gli insegnamenti nella scuola che non siano ancora ricoperti da titolari di ruolo si provvede secondo le norme in vigore.

Art. 10.
Regolamento didattico di struttura

1. Il regolamento didattico di struttura terrà conto delle intese che, per favorire il massimo raccordo tra formazione universitaria e attività di insegnamento nella scuola, vengano stipulate tra il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e il Ministro della pubblica istruzione. Ulteriori e autonome intese potranno intercorrere fra le università e le autorità scolastiche competenti per il bacino di utenza.

Art. 11.
Comitato di proposta

1. Ai fini della prima attivazione della scuola viene costituito presso le università interessate, con deliberazione del senato accademico, ovvero dei senati accademici per le scuole attivate d'intesa tra più università, un apposito comitato di proposta. Esso comprende rappresentanze delle diverse facoltà, dipartimenti e centri interdipartimentali interessati, tra cui in ogni caso — ove esistono — le facoltà di scienze della formazione. Il comitato svolge le funzioni previste per il consiglio della scuola fino a quando questo venga costituito.

AVVERTENZA

Per ragioni di urgenza si omette la pubblicazione delle note al presente decreto, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 14 marzo 1986, n. 217.

96G0496

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 luglio 1996, n. 471.

Regolamento concernente l'ordinamento didattico del corso di laurea in scienze della formazione primaria.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto 20 giugno 1935, n. 1071, recante modifiche ed aggiornamenti al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, concernente disposizioni sull'ordinamento didattico universitario, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312, riguardante la libera inclusione di nuovi insegnamenti complementari negli statuti delle università e degli istituti di istruzione superiore;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28, recante delega al Governo per il riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione per la sperimentazione didattica e organizzativa;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, concernente il riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione per la sperimentazione organizzativa e didattica;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 245, recante norme sul piano triennale di sviluppo;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13, determinazione degli atti amministrativi da adottarsi nella forma del decreto del Presidente della Repubblica;

Ritenuta la necessità di definire l'ordinamento didattico del corso di laurea preordinato alla formazione culturale e professionale degli insegnanti della scuola materna ed elementare, come previsto all'art. 3, comma 2, della predetta legge n. 341/1990;

Uditi i pareri del Consiglio universitario nazionale e del Consiglio nazionale della pubblica istruzione;

Considerato che non esiste un apposito ordine professionale;

Riconosciuta la necessità di modificare le tabelle I e II dell'ordinamento didattico universitario e di aggiungere, dopo la tabella XXII-*ter* del medesimo, la tabella XXIII, recante l'ordinamento didattico del corso di laurea in scienze della formazione primaria;

Sentito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 16 maggio 1996;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri in data 26 luglio 1996;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. All'elenco delle lauree e dei diplomi di cui alla tabella I dell'ordinamento didattico universitario, annessa al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni ed integrazioni, è aggiunto il diploma di laurea in scienze della formazione primaria.

2. La tabella II annessa al predetto regio decreto è integrata nel senso che la facoltà di scienze della formazione può rilasciare l'anzidetto diploma di laurea in scienze della formazione primaria.

3. Dopo la tabella XXII-*ter*, annessa al citato decreto 30 settembre 1938, n. 1652, è aggiunta la tabella XXIII, recante l'ordinamento didattico del corso di laurea in scienze della formazione primaria. L'anzidetta tabella è allegata al presente decreto di cui costituisce parte integrante.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 luglio 1996

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BERLINGUER, *Ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica*

Visto, *il Guardasigilli*: FLICK

Registrato alla Corte dei conti il 3 settembre 1996
Atti di Governo, registro n. 103, foglio n. 2

Tabella XXIII

CORSO DI LAUREA
IN SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA

Art. 1.

Finalità del corso di laurea

1. Il corso di laurea in scienze della formazione primaria è preordinato alla formazione culturale e professionale degli insegnanti, della scuola materna e della scuola elementare, in relazione alle norme del relativo stato giuridico.

Art. 2.

Collocazione del corso di laurea

1. Il corso di laurea in scienze della formazione primaria è collocato nella facoltà di scienze della formazione. Per il funzionamento del corso di laurea sono utilizzate le strutture di tutte le facoltà presso cui le competenze sono disponibili. I professori di qualunque facoltà che impartiscano a titolo ufficiale l'insegnamento delle discipline di loro competenza, fanno parte del consiglio di corso di laurea in scienze della formazione primaria, nonché del consiglio di facoltà di scienze della formazione per tutti i provvedimenti inerenti detto corso di laurea, compresi quelli relativi alla copertura degli insegnamenti e all'utilizzazione dei posti di ruolo.

Art. 3.

Titolo di ammissione

1. Il titolo di ammissione è quello previsto dalla normativa vigente per l'ammissione ai corsi di laurea universitari.

Art. 4.

Durata ed articolazione degli studi

1. Gli studi hanno durata di 4 anni e sono articolati in due indirizzi, rispettivamente per la formazione degli insegnanti della scuola materna e per la formazione degli insegnanti della scuola elementare. Di norma il primo biennio è comune ai due indirizzi. L'articolazione dei due indirizzi, i piani di studio con relativi insegnamenti fondamentali obbligatori, i moduli didattici, la tipologia delle forme didattiche, le forme di tutorato, le prove di valutazione della preparazione degli studenti, la propedeuticità degli insegnamenti, il riconoscimento degli insegnamenti seguiti presso altri corsi di laurea e di diploma, sono determinati dalle strutture didattiche, con le modalità indicate all'art. 11 della legge 19 novembre 1990, n. 341.

2. Il regolamento didattico di ateneo, il regolamento delle strutture didattiche e in mancanza, in attesa della loro emanazione, lo statuto, debbono attenersi, per quanto concerne la laurea in scienze della formazione primaria alle direttive indicate negli articoli seguenti, fatte salve eventuali variazioni che le università riterranno di apportare alle discipline previste nelle varie aree scientifico-disciplinari.

Art. 5.

Titolo di studio rilasciato

1. Al termine degli studi si consegue la laurea in scienze della formazione primaria. L'indirizzo seguito è menzionato nel diploma di laurea. I laureati in uno degli indirizzi del corso di laurea in scienze della formazione primaria possono conseguire anche il titolo per l'altro indirizzo con un ulteriore anno di studi.

Art. 6.

Impegno didattico e tirocinio

1. L'impegno didattico complessivo è di almeno 2000 ore, delle quali 1600 corrispondenti almeno all'equivalente di 21 annualità e almeno 400 di tirocinio didattico. L'annualità può essere divisa in moduli semestrali. La didattica comprende attività teorico-formale, teorico-pratica con annessi laboratori didattici e di tirocinio. Gli insegnanti di ruolo della scuola materna ed elementare sono esonerati dalle attività di tirocinio. Il tirocinio didattico, da svolgersi a partire di norma dal terzo anno di corso nell'ambito di una istituzione scolastica pertinente, comprende almeno 400 ore di insegnamento.

2. Il tirocinio è svolto sotto la guida di un insegnante di scuola materna o elementare ovvero di un direttore didattico designato, con modalità previste da una apposita convenzione sottoscritta dall'università e dalle competenti autorità scolastiche. Il regolamento didattico della struttura prevede gli opportuni raccordi tra il tirocinio didattico e gli insegnamenti ad esso collegabili. Al termine del tirocinio l'insegnante supervisore esprime una valutazione positiva o negativa, anche sulla base di una relazione analitica redatta dallo studente, che sarà comunque valutata anche in sede di esame di laurea. In caso di valutazione negativa lo studente dovrà ripetere il tirocinio, sotto la guida di un altro insegnante.

Art. 7.

Insegnamenti

1. Gli insegnamenti saranno scelti nell'ambito delle aree disciplinari indicate all'art. 13. Tutti gli insegnamenti debbono appartenere ai settori scientifico-disciplinari individuati con decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1994 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 8 agosto 1994 e successive modificazioni e dovranno comunque tenere conto delle peculiarità professionali specifiche dei due indirizzi del corso di laurea finalizzato all'insegnamento nella scuola primaria. Tuttavia gli insegnamenti dell'area della educazione motoria e della educazione musicale e dell'educazione artistica possono essere individuati dalle facoltà nel regolamento della struttura didattica in coerenza con le finalità del corso di laurea e di indirizzo e in analogia agli insegnamenti previsti negli istituti superiori di educazione fisica nei conservatori di musica e nelle accademie di belle arti.

2. Gli insegnamenti di cui al comma 1 possono essere attivati con professori a contratto scelti tra gli insegnanti di ruolo delle scuole statali, dei conservatori e delle accademie. In ogni caso il regolamento didattico della struttura prevederà opportune specificazioni e caratterizzazioni delle discipline in accordo con le finalità specifiche del corso di laurea. In particolare, nella formulazione dei piani di studio, tenendo conto delle esigenze specifiche dell'insegnamento nella scuola primaria, i consigli delle strutture didattiche competenti dovranno orientare le scelte degli insegnamenti caratterizzanti in termini culturali e professionali rispettivamente i due indirizzi.

3. Fermi restando, a tal fine, quelli che dovranno essere sostenuti obbligatoriamente, gli insegnamenti potranno essere integrati o sostituiti nell'ambito di ciascuna area con altri di analogo contenuto disciplinare ed equivalente finalità formativa e all'interno dei settori scientifico-disciplinari di riferimento.

Art. 8.

Piani di studio

1. I piani di studio dovranno comprendere almeno un modulo semestrale scelto in ognuna delle aree disciplinari appresso indicate: area giuridica, area socio-antropologica, area della musica e della comunicazione sonora, area del disegno, dovranno comprendere altresì l'equivalente di una annualità dell'area delle scienze ambientali naturali ed igienistiche, dell'area storico-sociale, l'equivalente di due annualità dell'area linguistico-letteraria, dell'area pedagogica e dell'area metodologico-didattica.

2. Per l'indirizzo relativo alla formazione degli insegnanti della scuola elementare i piani di studio dovranno comprendere almeno un modulo semestrale dell'area delle scienze motorie e dell'area dell'integrazione scolastica; per gli allievi disabili dovrà essere incluso almeno l'equivalente di una annualità dell'area psicologica e di due annualità dell'area fisico-matematica. Almeno tre annualità saranno dedicate all'apprendimento di una lingua straniera.

3. Per l'indirizzo relativo alla formazione degli insegnanti della scuola materna, i piani di studio dovranno comprendere almeno l'equivalente di tre annualità dell'area psicologica, di una annualità dell'area fisico-matematica, di una annualità dell'area dell'integrazione scolastica degli allievi disabili, di una annualità dell'area delle scienze motorie e di una annualità dell'area della didattica delle lingue moderne.

4. Per ciascuna delle aree metodologico-didattica, linguistico-letteraria e fisico-matematica è obbligatorio il superamento di almeno un esame di didattica. Le strutture didattiche avranno cura di differenziare gli indirizzi sulla base delle scelte delle discipline all'interno delle aree e del livello e finalità delle specificazioni disciplinari indicate nel regolamento didattico, orientando l'indirizzo per i maestri elementari verso una formazione culturale di base nelle aree letterarie matematico scientifica e di didattica delle lingue moderne, mentre l'indirizzo per la scuola materna verso una formazione più specifica nelle aree della comunicazione espressivo-artistica, motoria e della socializzazione.

5. I piani di studio di coloro che intendono partecipare ai concorsi per le attività di sostegno prevedono almeno sei ulteriori semestralità di insegnamento, scelte nell'area dell'integrazione scolastica per allievi disabili; nei piani di studio stessi, le annualità di cui all'inizio dell'art. 6 possono essere ridotte a 20. Le facoltà hanno l'obbligo di attivare anche mediante mutuazione, un numero di insegnamenti afferenti all'area in oggetto, pari ai corsi richiesti.

6. I piani di studio potranno prevedere iniziative didattiche, individuate annualmente dalle strutture didattiche competenti, finalizzate all'approfondimento di tematiche a carattere interdisciplinare.

Art. 9.

Esame di laurea

1. Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver superato tutte le prove previste dal proprio piano di studi ed una prova di accertamento della conoscenza di una lingua straniera e deve aver completato il tirocinio didattico. L'esame di laurea consiste nella discussione di una dissertazione nonché di una relazione sull'attività di tirocinio didattico.

Art 10.

Abbreviazione di corso

1. Le strutture didattiche valuteranno i curricoli degli studenti in possesso di altre lauree o di diplomi universitari o di diplomi degli istituti superiori di educazione fisica, stabilendo per gli studenti laureati o diplomati specifici piani di studio che ne completino la preparazione in relazione all'indirizzo prescelto in modo da valorizzare gli studi compiuti. Di norma gli studenti in possesso di laurea o diploma universitario sono ammessi almeno al terzo anno di corso.

Art 11.

Minoranze linguistiche

1. Per la regione Valle d'Aosta, per la provincia di Bolzano, nonché per le scuole con lingua d'insegnamento slovena della regione Friuli-Venezia Giulia e con lingua d'insegnamento ladina delle province di Trento e Bolzano, le competenze di cui all'art. 4, nel quadro delle linee guida della presente tabella, sono esercitate dagli organi delle strutture didattiche individuate dalle convenzioni di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 3 della legge 19 novembre 1990, n. 341, sentite le amministrazioni autonome (o per le scuole con lingua di insegnamento slovena con l'organo rappresentativo di cui all'art. 9 della legge 22 dicembre 1973, n. 932, ai sensi dell'art. 8 della legge 14 gennaio 1975, n. 1) al fine di rispondere alle peculiari e particolari esigenze degli ordinamenti didattici delle minoranze presenti nei rispettivi territori.

Art 12

Norma transitoria

1. Dato il carattere fortemente interdisciplinare, il corso di laurea in scienze della formazione primaria potrà essere istituito negli atenei che hanno nel proprio organico docenti nelle seguenti aree medica, giuridica, fisico-matematica e delle scienze naturali, igienistiche ed ambientali.

Art. 13

Aree disciplinari

1. Le aree disciplinari individuate ai sensi dell'art. 9, comma 2, punto *d)*, della legge 19 novembre 1990, n. 341, per il corso di laurea in scienze della formazione primaria sono le seguenti:

1. AREA PEDAGOGICA.

Settori: M09A - M09B - M09D - M09E

Educazione comparata
Filosofia dell'educazione
Letteratura per l'infanzia
Pedagogia generale
Pedagogia speciale
Pedagogia interculturale
Pedagogia sociale
Psicopedagogia
Psicopedagogia del linguaggio e della comunicazione
Storia dell'educazione
Storia della scuola e delle istituzioni educative

2. AREA METODOLOGICO-DIDATTICA.

Settori: M09A - M09C - M09E - M09F

Didattica generale
Didattica speciale
Docimologia
Metodologia della ricerca pedagogica
Metodologia e tecnica del gioco e dell'animazione
Metodologia e tecnica del lavoro di gruppo
Pedagogia sperimentale
Tecnologia dell'istruzione e dell'apprendimento
Teoria e metodi di programmazione e valutazione scolastica

3. AREA PSICOLOGICA.

Settori. M10A - M10C - M11A - M11B - M11D

Psicologia generale
Psicologia dell'apprendimento e della memoria
Psicologia dell'educazione
Psicologia dell'handicap e della riabilitazione
Psicologia dell'istruzione
Psicologia dello sviluppo
Psicologia dello sviluppo cognitivo
Psicologia di comunità
Psicologia sociale della famiglia
Tecniche di osservazione del comportamento infantile
Teoria e tecnica della dinamica di gruppo

4. AREA MEDICA.

Settori: F02X - F11A - F15B - F16A - F19A - F19B - F23F

Audiologia
Didattica della medicina
Igiene mentale
Logopedia generale
Neuropsichiatria infantile
Ortopedia infantile
Patologia dello sviluppo e della fonazione
Pediatria
Pediatria preventiva e sociale
Psicopatologia dell'età evolutiva
Psicologia medica
Semeiotica logopedica generale e speciale
Storia della medicina

5. AREA GIURIDICA.

Settori: N01X - N08X - N09X - N19X

Diritto costituzionale
Diritto di famiglia
Istituzioni di diritto pubblico e legislazione scolastica
Storia del diritto italiano
Storia delle costituzioni moderne

6. AREA SOCIO-ANTROPOLOGICA.

Settori. E03B - L26A - L26B - M05X - M07B - P01A - Q05A - Q05B - Q05G - S03B

Antropologia
Antropologia culturale
Epistemologia delle scienze umane
Istituzioni di economia
Sociologia
Sociologia della devianza

Sociologia dell'educazione
Sociologia della famiglia
Statistica sociale
Storia e critica del cinema
Storia del teatro e dello spettacolo
Storia della cultura materiale
Storia della danza e del mimo
Storia delle comunicazioni di massa
Storia delle tradizioni popolari
Teatro d'animazione
Teoria dei processi di socializzazione
Teoria della comunicazione

7. AREA LINGUISTICO-LETTERARIA.
Settori: L09A - L11A - L12A - L12D - M07D

Dialettologia italiana
Didattica della lingua italiana
Estetica
Fonetica e fonologia della lingua italiana
Geografia linguistica
Grammatica italiana
Letterature comparate
Letteratura italiana
Lingua italiana
Linguistica generale
Linguistica italiana
Sociolinguistica

8. AREA FISICO-MATEMATICA.
Settori: A01A - A01B - A01C - A01D - A02B - A03X - A04A - B01C - K05B - M07B - S01A

Calcolo delle probabilità
Didattica della fisica
Didattica della matematica
Fondamenti della fisica
Fondamenti della matematica
Fondamenti dell'informatica
Informatica generale
Logica
Matematica
Matematiche elementari da un punto di vista superiore
Preparazioni di esperienze didattiche
Statistica matematica

9. AREA DELLE SCIENZE NATURALI IGIENISTICHE ED AMBIENTALI.
Settori: B01C - C01A - C02X - C03X - C11X - D01B - D02A - E01A - E02A - E02C - E03A - E03B - F22A - M06A

Biologia umana
Botanica generale
Chimica dell'ambiente
Didattica dell'astronomia
Didattica della chimica
Didattica della geografia
Ecologia
Educazione ambientale
Geografia
Igiene ed educazione sanitaria
Igiene scolastica
Laboratorio didattico di scienze della terra
Zoologia

10. AREA DELLA MUSICA E DELLA COMUNICAZIONE SONORA.
Settori: L27B

Elementi di armonia e di contrappunto
Estetica musicale
Metodologia dell'educazione musicale
Storia degli strumenti musicali
Teoria musicale

11. AREA DELLE SCIENZE MOTORIE.
(Discipline indicate nel regolamento delle strutture didattiche)

12. AREA DELLA DIDATTICA DELLE LINGUE MODERNE.
Settori: L09H - L10A - L16A - L16B - L17A - L17C - L18A - L18C - L19A - L19B - L20A

Didattica delle lingue moderne
Lingua e letteratura francese
Lingua e letteratura inglese
Lingua e letteratura spagnola
Lingua e letteratura tedesca
Linguistica francese
Linguistica inglese
Linguistica spagnola
Linguistica tedesca
Filologia romanza
Filologia germanica

13. AREA STORICO-SOCIALE.
Settori: L02B - M01X - M02A -M03A - M04X - M08E - P03X

Storia contemporanea
Storia economica
Storia della scienza
Storia delle religioni
Storia medievale
Storia moderna
Storia romana

14. AREA DEL DISEGNO.
Settori: H11X - L26B

Disegno
Grafica
Percezione e comunicazione visiva
Storia e tecnica della fotografia

15. AREA DELL'INTEGRAZIONE SCOLASTICA PER ALLIEVI DISABILI.
Settori: F11B - F19A - F19B - F22A - F23F - M09E - M10A - M10B - M11A - M11B - M11D - M11E

Didattica speciale
Fisiologia della comunicazione
Fonetica e fonologia
Logopedia generale
Medicina preventiva riabilitativa e sociale
Neurologia pediatrica
Neuropsicologia
Patologia dello sviluppo e della fonazione
Pediatria preventiva e sociale
Psicologia clinica
Psicologia cognitiva
Psicologia dell'handicap e della riabilitazione
Psicologia di comunità
Psicologia dinamica
Psicopatologia dell'età evolutiva

Psicopatologia dello sviluppo

Psicopedagogia delle differenze individuali

Riabilitazione logopedica generale e speciale

Riabilitazione neurologica

Semeiotica foniatrica speciale

Semeiotica logopedica generale e speciale

Teoria e metodi di programmazione e valutazione scolastica

AVVERTENZA:

Per ragioni di urgenza si omette la pubblicazione delle note al presente decreto, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 14 marzo 1986, n. 217.

96G0497

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 agosto 1996, n. 472.

Regolamento di attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 3, comma 147, lettera *d)*, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, relativamente alla soppressione dell'obbligo della bolla di accompagnamento delle merci viaggianti.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, concernente l'istituzione e la disciplina dell'imposta sul valore aggiunto;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627, concernente l'introduzione dell'obbligo di emissione del documento di accompagnamento dei beni viaggianti;

Visto il decreto ministeriale 29 novembre 1978, recante norme di attuazione delle disposizioni di cui al citato decreto n. 627 del 1978, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 335 del 30 novembre 1978;

Visto l'art. 3, comma 147, lettera *d)*, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, che ha previsto l'emanazione di un regolamento, ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere delle competenti commissioni parlamentari, per sopprimere l'obbligo della bolla di accompagnamento delle merci viaggianti e sostituirla con norme similari a quelle vigenti nell'Unione europea;

Considerato che nell'ambito dell'Unione europea non è previsto l'obbligo di emissione di una documentazione fiscale di accompagnamento per i beni viaggianti;

Ritenuto che ai sensi degli articoli 51 e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il controllo dei beni durante il trasporto è eseguito dalla Guardia di finanza per l'acquisizione dei dati e notizie utili all'accertamento della corretta applicazione delle norme fiscali;

Visti i prescritti pareri delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, resi rispettivamente il 3 luglio 1996 ed il 25 giugno 1996;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 25 luglio 1996;

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione dell'8 agosto 1996;

Sulla proposta del Ministro delle finanze;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Con effetto dalla data di entrata in vigore del presente regolamento cessano di avere efficacia, fatta eccezione per quanto riguarda la circolazione dei tabacchi e dei fiammiferi, nonché dei prodotti sottoposti al regime delle accise, ad imposte di consumo od al regime di vigilanza fiscale di cui agli articoli 21, 27 e 62 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, le disposizioni riguardanti l'obbligo di emissione del documento di accompagnamento dei beni viaggianti contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627.

2. Restano ferme le disposizioni sul controllo dei beni durante il trasporto ai fini dell'acquisizione di dati e notizie utili all'accertamento della corretta applicazione delle norme fiscali.

3. Il documento previsto dall'art. 21, quarto comma, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, contiene l'indicazione della data, delle generalità del cedente, del cessionario e dell'eventuale incaricato del trasporto, nonché la descrizione della natura, della qualità e della quantità dei beni ceduti. Per la conservazione di tale documento si applicano le disposizioni di cui all'art. 39, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Lo stesso documento è idoneo a superare le presunzioni stabilite dall'art. 53 del citato decreto.

4. Il decreto del Ministro delle finanze 18 gennaio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 18 del 23 gennaio 1996, è abrogato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 agosto 1996

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

VISCO, *Ministro delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK

Registrato alla Corte dei conti il 9 settembre 1996
Atti di Governo, registro n. 103, foglio n. 6

NOTE

AVVERTENZA

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota al titolo

— Il testo del comma 147, lettera *d)*, dell'art. 3 della legge n. 549/1995 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) è il seguente:

«147. Il Governo, con regolamenti da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, detta disposizioni in materia di adempimenti contabili e di versamenti di imposta secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a)-c) (omissis);

d) sopprimere l'obbligo della bolla di accompagnamento delle merci viaggianti e sostituirla con norme similari a quelle vigenti nella Unione europea».

Note alle premesse

— L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— Il comma 2 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, siano emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinino le norme generali regolatrici della materia e dispongano l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.

— Per il testo dell'art. 3, comma 147, lettera *d)*, della legge n. 549/1995 si veda in nota al titolo.

— Gli articoli 51 e 52 del D.P.R. n. 633/1972 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto) riguardano, rispettivamente, le attribuzioni e i poteri degli uffici dell'imposta sul valore aggiunto e norme sugli accessi, le ispezioni e le verifiche.

Note all'art. 1.

— Gli articoli 21, 27 e 62 del testo unico approvato con D.Lgs. n. 504/1995 sono così formulati:

«Art. 21 *(Prodotti sottoposti ad accisa)*. — 1. Sono sottoposti ad accisa i seguenti prodotti:

a) benzina (codice NC 2710 00 26, 2710 00 34 e 2710 00 36);

b) benzina senza piombo (codice NC 2710 00 27, 2710 00 29 e 2710 00 32);

c) petrolio lampante o cherosene (codice NC 2710 00 51 e 2710 00 55);

d) oli da gas o gasolio (codice NC 2710 00 69);

e) oli combustibili (codici NC da 2710 00 74 a 2710 00 78);

f) gas di petrolio liquefatti (codici NC da 2711 12 11 a 2711 19 00);

g) gas metano (codice NC 2711 29 00).

2. I seguenti prodotti, diversi da quelli indicati nel comma 1, sono soggetti a vigilanza fiscale e, se destinati ad essere usati, se messi in vendita o se usati come combustibile o carburante, sono sottoposti ad accisa secondo l'aliquota prevista per il combustibile o il carburante per motori, equivalente:

a) i prodotti di cui al codice NC 2706;

b) i prodotti di cui ai codici NC 2707 10, 2707 20, 2707 30, 2707 50, 2707 91 00, 2707 99 11 e 2707 99 19;

c) i prodotti di cui al codice NC 2709;

d) i prodotti di cui al codice NC 2710;

e) i prodotti di cui al codice NC 2711, ad esclusione del gas naturale;

f) i prodotti di cui ai codici NC 2712 10, 2712 20 00, 2712 90 31, 2712 90 33, 2712 90 39 e 2712 90 90;

g) i prodotti di cui al codice NC 2715;

h) i prodotti di cui al codice NC 2901;

i) i prodotti di cui ai codici NC 2902 11 00, 2902 19 90, 2902 20, 2902 30, 2902 41 00, 2902 42 00, 2902 43 00 e 2902 44;

l) i prodotti di cui ai codici NC 3403 11 00 e 3403 19;

m) i prodotti di cui al codice NC 3811;

n) i prodotti di cui al codice NC 3817.

3. Le disposizioni relative ai controlli e alla circolazione intracomunitaria previste dal presente titolo si applicano ai seguenti oli minerali del comma 2, ancorché siano destinati ad usi diversi da quelli tassati:

a) prodotti di cui ai codici NC 2707 10, 2707 20, 2707 30 e 2707 50;

b) prodotti di cui ai codici NC da 2710 00 11 a 2710 00 72; tuttavia per i prodotti di cui ai codici NC 2710 00 21, 2710 00 25 e 2710 00 59 tali disposizioni si applicano solo se essi circolano come merci alla rinfusa;

c) prodotti di cui al codice NC 2711 (ad eccezione dei prodotti dei codici NC 2711 11 00 e 2711 21 00);

d) prodotti di cui al codice NC 2901 10;

e) prodotti di cui ai codici NC 2902 20, 2902 30, 2902 41 00, 2902 42 00, 2902 43 00 e 2902 44.

I prodotti indicati nel presente comma, mediante accordi bilaterali tra gli Stati membri interessati alla loro movimentazione, possono essere esonerati, in tutto o in parte e sempre che non siano tassati ai sensi del comma 1, dal regime di cui sopra.

4. Qualora vengano autorizzate miscelazioni di prodotti di cui al comma 1, tra di loro o con altre sostanze, l'imposta è dovuta secondo le caratteristiche della miscela risultante.

5. Oltre ai prodotti elencati nel comma 2 è tassato come carburante qualsiasi altro prodotto destinato ad essere utilizzato, messo in vendita o utilizzato come carburante o come additivo ovvero per accrescere il volume finale dei carburanti. I prodotti di cui al presente comma possono essere sottoposti a vigilanza fiscale, anche quando non destinati ad usi soggetti ad accisa. È tassato, inoltre, con l'aliquota d'imposta

prevista per l'olio minerale equivalente, qualsiasi altro idrocarburo, da solo o in miscela con altre sostanze, destinato ad essere utilizzato, messo in vendita o utilizzato come combustibile per il riscaldamento, ad eccezione del carbone, della lignite, della torba o di qualsiasi altro idrocarburo solido simile o del gas naturale. Per gli idrocarburi ottenuti dalla depurazione e dal trattamento delle miscele e dei residui oleosi di ricupero destinati ad essere utilizzati come combustibili si applica l'aliquota prevista per gli oli combustibili densi.

6. Le disposizioni del comma 2 si applicano anche al prodotto denominato "biodiesel", ottenuto dalla esterificazione di oli vegetali e loro derivati, usato come carburante, come combustile, come additivo ovvero per accrescere il volume finale dei carburanti e dei combustibili. È esentato dall'accisa un contingente annuo di tonnellate 125 mila di "biodiesel". Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, sono definiti i requisiti degli operatori, le caratteristiche tecniche degli impianti di produzione, i vincoli relativi all'origine di oli vegetali provenienti da semi oleosi coltivati in regime di set-aside ai sensi del regolamento (CEE) n. 334/93 della Commissione, del 15 febbraio 1993, pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. L 38 del 16 febbraio 1993, ed i criteri di ripartizione del contingente tra gli operatori. Per il trattamento fiscale del "biodiesel" destinato al riscaldamento valgono, in quanto applicabili, le disposizioni dell'art. 61.

7. Le aliquote a volume si applicano con riferimento alla temperatura di 15° Celsius ed alla pressione normale».

«Art. 27 *(Ambito applicativo ed esenzioni)*. — 1. Sono sottoposti ad accisa la birra, il vino, le bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra, i prodotti alcolici intermedi e l'alcole etilico.

2. I prodotti di cui al comma 1, fatto salvo quanto stabilito dall'art. 5, comma 1, e dall'art. 38, comma 1, sono ottenuti in impianti di lavorazione gestiti in regime di deposito fiscale. Può essere autorizzata la produzione in impianti diversi dai depositi fiscali semprechè vengano utilizzati prodotti ad imposta assolta e l'accisa complessiva pagata sui componenti non sia inferiore a quella dovuta sul prodotto derivante dalla loro miscela. La preparazione, da parte di un privato, di prodotti alcolici, destinati all'uso esclusivo dello stesso privato, dei suoi familiari e dei suoi ospiti, con impiego di alcole ad imposta assolta, non è soggetta ad autorizzazione a condizione che i prodotti ottenuti non formino oggetto di alcuna attività di vendita.

3. L'alcole e le bevande alcoliche sono esenti dall'accisa quando sono:

a) denaturati con denaturante generale e destinati alla vendita;

b) denaturati con denaturanti speciali approvati dall'amministrazione finanziaria ed impiegati nella fabbricazione di prodotti non destinati al consumo umano alimentare;

c) impiegati per la produzione dell'aceto di cui al codice NC 2209;

d) impiegati nella fabbricazione di medicinali secondo la definizione di cui alla direttiva 65/65/CEE del Consiglio, del 26 gennaio 1965, pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. 22 del 9 febbraio 1965 e recepita con il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 139 del 15 giugno 1991;

e) impiegati in un processo di fabbricazione, a condizione che il prodotto finale non contenga alcole;

f) impiegati nella produzione di aromi destinati alla preparazione di prodotti alimentari e di bevande analcoliche aventi un titolo alcolometrico effettivo non superiore all'1,2 per cento in volume;

g) impiegati direttamente o come componenti di prodotti semilavorati destinati alla fabbricazione di prodotti alimentari, ripieni o meno, a condizione che il contenuto di alcole non sia superiore a 8,5 litri di alcole puro per 100 chilogrammi di prodotto per il cioccolato e a litri 5 di alcole puro per 100 chilogrammi di prodotto per altre merci;

h) impiegati come campioni per analisi, per prove di produzione necessarie o a fini scientifici;

i) utilizzati nella fabbricazione di un componente non soggetto ad accisa ai sensi del presente decreto.

4. Le agevolazioni sono accordate anche mediante rimborso dell'imposta pagata.

5. Sui prodotti ritirati dal commercio in quanto divenuti non idonei al consumo umano viene rimborsata l'accisa pagata.

6. Per i rimborsi si applicano le disposizioni dell'art. 14».

«Art. 62 *(Imposizione sugli oli lubrificanti e sui bitumi di petrolio)*. — 1. Gli oli lubrificanti (codice NC da 2710 00 87 a 2710 00 98), ferma restando la tassazione prevista dall'art. 21, comma 2, sono sottoposti ad imposta di consumo anche quando sono destinati, messi in vendita o impiegati, per usi diversi dalla combustione o carburazione.

2. I bitumi di petrolio (codice NC 2713 20 00) sono sottoposti ad imposta di consumo.

3. L'imposta di cui al comma 1 si applica anche per gli oli lubrificanti utilizzati in miscela con i carburanti con funzione di lubrificazione e non è dovuta per gli oli lubrificanti impiegati nella produzione e nella lavorazione della gomma naturale e sintetica per la fabbricazione dei relativi manufatti, nella produzione delle materie plastiche e delle resine artificali o sintetiche, comprese le colle adesive, nella produzione degli antiparassitari per le piante da frutta e nei consumi di cui all'art. 22, comma 2. Per gli oli lubrificanti imbarcati per provvista di bordo di aerei o navi si applica lo stesso trattamento previsto per i carburanti.

4. L'imposta di cui ai commi 1 e 2 si applica anche agli oli lubrificanti ed ai bitumi contenuti nelle preparazioni lubrificanti (codice NC 3403) e negli altri prodotti o merci importati o di provenienza comunitaria.

5. Gli oli lubrificanti e gli altri oli minerali ottenuti congiuntamente dalla rigenerazione di oli usati, derivanti da oli, a base minerale o sintetica, già immessi in consumo, sono sottoposti ad imposta in misura pari al 50 per cento dell'aliquota normale prevista per gli oli di prima distillazione e per gli altri prodotti. La percentuale anzidetta può essere modificata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'ambiente, in relazione alla esigenza di assicurare competitività all'attività della rigenerazione, ferma restando, in caso di diminuzione della percentuale, l'invarianza del gettito sugli oli lubrificanti da attuare con lo stesso decreto, mediante una corrispondente variazione in aumento dell'aliquota normale. Gli oli lubrificanti usati destinati alla combustione non sono soggetti a tassazione. Gli oli minerali contenuti nei residui di lavorazione della rigenerazione non sono soggetti a tassazione.

6. Ferma restando la tassazione prevista dall'art. 21, comma 2, gli oli minerali greggi (codice NC 2709 00), gli estratti aromatici (codice NC 2713 90 90), le miscele di alchilbenzoli sintetici (codice NC 3817 10) ed i polimeri poliolefinici sintetici (codice NC 3902) sono sottoposti alla medesima imposizione prevista per gli oli lubrificanti quando sono destinati, messi in vendita o usati per la lubrificazione meccanica.

7. L'imposta prevista per i bitumi di petrolio non si applica ai bitumi utilizzati nella fabbricazione di pannelli in genere nonché di manufatti per l'edilizia ed a quelli impiegati come combustibile nei cementifici. Per i bitumi impiegati nella produzione o autoproduzione di energia elettrica si applicano le aliquote stabilite per l'olio combustibile destinato a tali impieghi.

8. Ai fini dell'applicazione della disposizione di cui al comma 6, si considerano miscele di alchilbenzoli sintetici i miscugli di idrocarburi archilarilici aventi almeno una catena alchilica con 8 o più atomi di carbonio, ottenuti per alchilazione del benzolo con procedimento di sintesi, liquide alla temperatura di 15° Celsius, contenenti anche impurezze purché non superiori al 5 per cento in volume.

9. Per la circolazione e per il deposito degli oli lubrificanti e dei bitumi assoggettati ad imposta si applicano le disposizioni degli articoli 12 e 25».

— Il D.P.R. n. 627/1978 ha introdotto l'obbligo di emissione del documento di accompagnamento dei beni viaggianti.

— Si riporta il testo dell'art. 21, quarto comma, secondo periodo, dell'art. 39, terzo comma, e dell'art. 53 del D.P.R. n. 633/1972, riguardante l'istituzione e la disciplina dell'imposta sul valore aggiunto:

«Art. 21, quarto comma, secondo periodo. — Per le cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulti da documento di trasporto o da altro documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali è effettuata l'operazione ed avente le caratteristiche determinate con decreto del Ministro delle finanze, la fattura può essere emessa entro il mese successivo a quello della consegna o spedizione e deve contenere anche l'indicazione della data e del numero dei documenti stessi».

«Art. 39, terzo comma. — I registri, i bollettari, gli schedari e i tabulati nonché le fatture, le bollette doganali e gli altri documenti previsti dal presente decreto devono essere conservati a norma dell'art. 22 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600».

«Art. 53 (*Presunzioni di cessione e di acquisto*). — Si presumono ceduti i beni acquistati, importati o prodotti che non si trovano nei luoghi in cui il contribuente esercita la sua attività, comprese le sedi secondarie, filiali, succursali, dipendenze, stabilimenti, negozi o depositi dell'impresa, né presso suoi rappresentanti, salvo che sia dimostrato che i beni stessi: *a)* sono stati utilizzati per la produzione, perduti o distrutti; *b)* sono stati consegnati a terzi in lavorazione, deposito o comodato o in dipendenza di contratti estimatori o di contratti di opera, appalto, trasporto, mandato, commissione o altro titolo non traslativo della proprietà.

Con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le modalità con le quali devono essere effettuate:

a) la donazione dei beni ad enti di beneficenza;

b) la distruzione dei beni.

Le sedi secondarie, filiali o succursali devono risultare dalla iscrizione alla camera di commercio o da altro pubblico registro; le dipendenze, gli stabilimenti, i negozi e i depositi devono essere stati indicati a norma dell'art. 35 o del primo comma dell'art. 81. La rappresentanza deve risultare da atto pubblico, da scrittura privata registrata o da lettura annotata in apposito registro, in data anteriore a quella in cui è avvenuto il passaggio dei beni, presso l'ufficio competente in relazione al domicilio fiscale del rappresentante o del rappresentato. La consegna dei beni a terzi, di cui alla lettera *b)*, deve risultare dal libro giornale o da altro libro tenuto a norma del codice civile o da apposito registro tenuto in conformità all'art. 39 del presente decreto, ovvero da altro documento conservato a norma dello stesso articolo o da atto registrato presso l'ufficio del registro.

I beni che si trovano nel luogo o in uno dei luoghi in cui il contribuente esercita la sua attività si presumono acquistati se il contribuente non dimostra, nei casi e nei modi indicati nel primo e nel secondo comma, di averli ricevuti in base ad un rapporto di rappresentanza o di lavorazione o ad uno degli altri titoli di cui al primo comma».

— Il D.M. 18 gennaio 1996 reca: «Soppressione dell'esonero dell'emissione della bolla di accompagnamento per alcuni materiali, da emanare in virtù dell'art. 3, comma 117, della legge 28 dicembre 1995, n. 549».

96G0487

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 18 luglio 1996.

Impegno della somma complessiva di L. 1.415.000.000 a favore delle regioni interessate e delle province autonome di Trento e Bolzano, per il 1996, a titolo di annualità o parziali annualità del limite d'impegno di cui alla legge n. 403/1977.

IL DIRETTORE GENERALE PER L'ATTUAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, istitutivo del Fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo;

Visto l'art. 2 della legge n. 403/1977, che reca un limite d'impegno, per l'esercizio 1977, di lire 30 miliardi, per la concessione del concorso nel pagamento degli interessi sui mutui di miglioramento fondiario;

Vista la delibera CIPE dell'11 ottobre 1977 con la quale, fra l'altro, viene ripartita fra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, la somma di lire 30 miliardi a titolo di prima annualità 1977 del sopracitato limite d'impegno, ex art. 2 della legge n. 403/1977;

Vista la legge di bilancio 28 dicembre 1995, n. 551, per l'esercizio 1996;

Visto l'art. 3, comma 11, del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, il quale consente di impegnare le annualità relative ai limiti di impegno;

Visto l'art. 3, comma 1, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, il quale dispone la cessazione dei finanziamenti in favore delle regioni a statuto ordinario previsti dalle disposizioni della tabella *B* allegata alla citata legge;

Ritenuto, al momento, di dover impegnare, per il 1996, le annualità, o parziali annualità, spettanti alle regioni a statuto speciale interessate ed alle province autonome di Trento e Bolzano che hanno comunicato le certificazioni attestanti l'attivazione, da parte degli operatori agricoli, dei mutui di miglioramento fondiario, ai fini della concessione del concorso nel pagamento degli interessi, previsto dal richiamato art. 2 della legge n. 403/1977;

Decreta:

Art. 1.

La somma complessiva di L. 1.415.000.000 è impegnata, per il 1996, a titolo di annualità o parziali annualità del limite di impegno di cui all'art. 2 della legge n. 403/1977, come di seguito indicato:

Regioni e province autonome	Importi (in lire)
Bolzano	483.000.000
Trento	427.000.000
Valle d'Aosta	100.000.000
Friuli-Venezia Giulia	405.000.000
Sicilia	—
Sardegna	—
Totale . . .	1.415.000.000

Art. 2.

È autorizzato il versamento, a favore delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano, della somma di cui al precedente art. 1 del presente decreto, secondo gli importi a fianco di ciascuna indicati.

Art. 3.

L'onere di lire 1.415.000.000 graverà sul cap. 7081 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per il 1996.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 luglio 1996

Il direttore generale: BITETTI

96A5782

DECRETO 18 luglio 1996.

Impegno della somma complessiva di L. 9.364.543.000 a favore della Cassa depositi e prestiti per i successivi trasferimenti alle regioni interessate per l'esercizio 1996, ai sensi della legge 11 marzo 1988, n. 67, art. 17, comma 31.

IL DIRETTORE GENERALE PER L'ATTUAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 17, comma 31, della legge 11 marzo 1988, n. 67, che autorizza il ricorso alla Banca europea per gli investimenti, per la contrazione di mutui fino alla concorrenza del controvalore di lire 1.500 miliardi;

Visti i propri decreti ministeriali n. 010 del 27 aprile 1990 e n. 011 del 28 aprile 1990, con i quali sono stati assunti impegni per gli importi rispettivamente di lire 12,660 miliardi e lire 1.111,962 miliardi, a favore della Cassa depositi e prestiti per i successivi trasferimenti alle regioni interessate, per il finanziamento dei progetti immediatamente eseguibili 1989;

Visto, altresì, il proprio successivo decreto n. 018 dell'11 giugno 1990 con il quale, a valere sulla somma complessivamente impegnata con il sopracitato decreto n. 011 del 28 aprile 1990, viene annullato il parziale impegno di lire 1,986 miliardi, per le motivazioni ivi indicate;

Visto il proprio decreto ministeriale n. 001 del 28 febbraio 1996, con il quale si rendeva disponibile l'importo di lire 4.367.083.000 derivante da afflussi BEI introitati in bilancio per i progetti cofinanziati, da redistribuire ad altri progetti;

Visto inoltre il decreto del Ministro del tesoro n. 142704 del 9 maggio 1996 con il quale viene recata al cap. 7090 una variazione in aumento, per l'esercizio 1996, in termini di competenza e cassa, di L. 4.997.460.000 a valere sul prestito BEI concesso per il finanziamento del progetto regionale n. 41 «Ambiente Mezzogiorno Calabria FIO»;

Visto l'art. 3, comma 11, del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, che consente di impegnare le spese derivanti da accordi internazionali;

Considerato che per il sopracitato progetto, a valere sui fondi statali già trasferiti e su precedenti tranches BEI di finanziamento introitate in bilancio, si è raggiunta la copertura del finanziamento disposto dal CIPE, di cui alla delibera 19 dicembre 1989;

Atteso, quindi, che la sopracitata somma di lire 4.997.460.000 si rende integralmente disponibile per il finanziamento disponibile dei restanti progetti FIO 89 immediatamente eseguibili;

Ritenuto di dover impegnare la somma resasi disponibile di complessive L. 9.364.543.000 a favore dei progetti non cofinanziati FIO 89 i cui lavori risultano in avanzato stato di realizzazione e che necessitano di ulteriori finanziamenti per la loro prosecuzione;

Decreta:

Art. 1.

La somma di L. 9.364.543.000 è impegnata a favore della Cassa depositi e prestiti per i successivi trasferimenti alle regioni interessate come di seguito indicato:

l'importo di L. 910.597.000 da devolvere a favore della regione Campania per l'ulteriore finanziamento del progetto n. 48 «Impianto irriguo Cellole»;

l'importo di L. 5.035.700.000 da devolvere a favore della regione Piemonte a copertura integrale del finanziamento del progetto n. 111 «Rete gas metano C. montana Valli Curone-Grave Ossona»;

l'importo di L. 2.493.903.000 da devolvere a favore della regione Umbria per l'ulteriore finanziamento del progetto n. 147 «Compl. ed. Trinci di Foligno (Perugia)»;

l'importo di L. 924.343.000 da devolvere a favore della regione Veneto per l'ulteriore finanziamento del progetto n. 163 «Tratt. ecol. r.s.u. comprensorio di Verona».

Art. 2.

È autorizzato il versamento della somma di lire 9.364.543.000 a favore della Cassa depositi e prestiti, secondo il disposto di cui al precedente art. 1.

Art. 3.

L'onere relativo graverà sul cap. 7090 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica per il 1996.

Il presente decreto sarà trasmesso per la registrazione dell'impegno e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 luglio 1996

Il direttore generale: BITETTI

96A5783

DECRETO 18 luglio 1996.

Impegno, per il 1995, della somma di L. 4.850.000.000 a favore della regione Marche, per le finalità di cui alla legge 1° dicembre 1986, n. 879.

IL DIRETTORE GENERALE PER L'ATTUAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, che istituisce il fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo;

Visto l'art. 26 della legge 1° dicembre 1986, n. 879, con il quale, in aggiunta alle risorse finanziarie recate dalla legge n. 261/1976, art. 3 e della successiva legge n. 828/1982, art. 21, viene assegnata alla regione Marche la somma di lire 5 miliardi per ciascuno degli anni dal 1987 al 1996, per la concessione di mutui agevolati da erogare a cura degli istituti di credito fondiario secondo le procedure di cui alla legge n. 457/1978;

Vista la legge di bilancio n. 726/1994 per l'esercizio 1995;

Vista la legge 22 marzo 1995, n. 85, di conversione del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, con la quale viene ridotto, tra l'altro, lo stanziamento iniziale previsto per le finalità della suddetta legge n. 261/1976 nella misura del 3%, intendendosi corrispondentemente ridotta la relativa autorizzazione di spesa;

Considerato che, per l'anno 1995, non si è potuto provvedere all'impegno di spesa a favore della regione Marche, in attuazione dell'art. 2, comma 6, del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito nella legge n. 85/1995 con il quale veniva bloccata la facoltà di impegnare;

Considerato, peraltro, che la Presidenza del Consiglio dei Ministri non ha trasmesso entro il 31 dicembre 1995, a questo Dicastero, la deroga al blocco degli impegni, richiesta in data 25 ottobre 1995;

Vista la legge di bilancio 28 dicembre 1995, n. 551, per l'esercizio 1996;

Visto l'art. 3, comma 11, del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, che consente di impegnare le spese connesse ad interventi per calamità naturali nei limiti dei fondi iscritti in bilancio;

Ritenuto di dover provvedere all'impegno della somma di L. 4.850.000.000, a favore della regione Marche, in conto residui 1995;

Decreta:

Art. 1.

La somma di L. 4.850.000.000 è impegnata, a favore della regione Marche, per le finalità di cui alla legge 10 maggio 1976, n. 261.

Art. 2.

È autorizzato il versamento della somma di lire 4.850.000.000 a favore della regione Marche, secondo il disposto di cui al precedente art. 1 del presente decreto.

Art. 3.

L'onere relativo graverà sul cap. 7081 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per il 1996, in conto residui 1995.

Il presente decreto sarà trasmesso per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 luglio 1996

Il direttore generale: BIFETTI

96A5784

DECRETO 18 luglio 1996.

Impegno, per il 1995, della somma di L. 1.940.000.000 a favore della regione Marche, per le finalità di cui alla legge 10 maggio 1976, n. 261.

IL DIRETTORE GENERALE PER L'ATTUAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, che istituisce il fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo;

Visto l'art. 3 della legge 10 maggio 1976, n. 261, che reca un ulteriore finanziamento per provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni colpiti da varie calamità naturali;

Vista la legge di bilancio n. 726/1994 per l'esercizio 1995;

Vista la legge 22 marzo 1995, n. 85, di conversione del decreto- legge 23 febbraio 1995, n. 41, con la quale viene ridotto, tra l'altro, lo stanziamento iniziale previsto per le finalità della suddetta legge n. 261/1976 nella misura del 3%, intendendosi corrispondentemente ridotta la relativa autorizzazione di spesa;

Considerato che, per l'anno 1995, non si è potuto provvedere all'impegno di spesa a favore della regione Marche, in attuazione dell'art. 2, comma 6, del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito nella legge n. 85/1995 con il quale veniva bloccata la facoltà di impegnare;

Considerato, peraltro, che la Presidenza del Consiglio dei Ministri non ha trasmesso entro il 31 dicembre 1995, a questo Dicastero, la deroga al blocco degli impegni, richiesta in data 25 ottobre 1995;

Vista la legge di bilancio 28 dicembre 1995, n. 551, per l'esercizio 1996;

Visto l'art. 3, comma 11, del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, che consente di impegnare le spese connesse ad interventi per calamità naturali nei limiti dei fondi iscritti in bilancio;

Ritenuto di dover provvedere all'impegno della somma di L. 1.940.000.000 a favore della regione Marche in conto residui 1995;

Decreta:

Art. 1.

La somma di L. 1.940.000.000 è impegnata, a favore della regione Marche, per le finalità di cui alla legge n. 261/1976.

Art. 2.

È autorizzato il versamento della somma di lire 1.940.000.000 a favore della regione Marche, secondo il disposto di cui al precedente art. 1.

Art. 3.

L'onere relativo graverà sul cap. 7081 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per il 1996, in conto residui 1995.

Il presente decreto sarà trasmesso per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 luglio 1996

Il direttore generale: BITETTI

96A5785

MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 3 giugno 1996.

Modificazioni al decreto ministeriale 2 aprile 1996 recante modelli e spese ammissibili dei progetti SFOP - Regolamento CEE n. 2080/93.

IL DIRETTORE GENERALE DELLA PESCA E DELL'ACQUACOLTURA

Visto il regolamento CEE n. 2080/93 del Consiglio del 20 luglio 1993, recante disposizioni di applicazione del regolamento CEE n. 2052/88 per quanto riguarda lo strumento finanziario di orientamento della pesca;

Visto il regolamento CEE n. 3699/93 del Consiglio del 21 dicembre 1993, che definisce i criteri e le condizioni degli interventi comunitari a finalità strutturale nel settore della pesca, dell'acquacoltura e della trasformazione e commercializzazione dei relativi prodotti;

Visto il piano settoriale per la pesca e l'acquacoltura 1994-1999, approvato con decisioni della Commissione europea 6 dicembre 1994 e 22 dicembre 1994;

Visto il proprio decreto 2 aprile 1996 riguardante modelli, spese ammissibili, esecuzione dei progetti in attuazione del piano settoriale della pesca ed acquacoltura 1994-1999, registrato alla Corte dei conti l'8 maggio 1996, registro n. 1 Risorse agricole, foglio n. 122;

Vista la nòta della Commissione europea del 30 maggio 1996, n. 56253, che ha espresso parere favorevole sul citato decreto 2 aprile 1996, salvo che sul punto 7 dell'allegato 2/2/AC, ritenendo non ammissibili a finanziamento le spese concernenti l'acquisto di uova, larve ed avannotti o riproduttori;

Ritenuta l'opportunità di modificare il decreto 2 aprile 1996 dianzi citato al finè di conformare le previsioni del decreto 2 aprile 1996 al parere della Commissione europea;

Considerata peraltro l'opportunità di recepire il parere reso dal Comitato finanziamenti ex art. 23 della legge n. 41/1982 in ordine alle iniziative di trasformazione e commercializzazione dei prodotti ittici (Misura 6) relativamente alla riduzione del contributo da apportare alle spese di investimento ammissibili eccedenti l'importo di lire 5.000 milioni;

Decreta:

Art. 1.

1. Il punto 7 dell'allegato 2/2/AC del decreto 2 aprile 1996 in premessa citato è modificato come segue:

«acquisto di uova, larve ed avannotti o riproduttori».

Art. 2.

1. Sulle spese ritenute ammissibili relativamente alla misura 6 (Trasformazione e commercializzazione dei prodotti ittici) del Piano settoriale per la pesca e l'acquacoltura 1994-1999, il contributo comunitario e nazionale è concesso nella misura massima prevista (50% contributo comunitario e 25% contributo nazionale per l'obiettivo 1; 25% contributo comunitario e nazionale per l'obiettivo 5a) fino all'importo di lire 5.000 milioni.

2. Per le spese ritenute ammissibili eccedenti il suddetto importo, la percentuale di contributo viene ridotta al 25% (contributo comunitario) e al 12,5% (contributo nazionale) per l'obiettivo 1, ed al 12,5% (contributo comunitario e nazionale) per l'obiettivo 5a.

3. I progetti che superino la spesa di investimento ammissibile di lire 10.000 milioni non sono presi in considerazione per la concessione di un contributo.

Art. 3.

1. Restano ferme tutte le altre disposizioni del decreto 2 aprile 1996, in premessa citato.

Il presente decreto è inviato alla Corte dei conti per la registrazione ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 giugno 1996

Il direttore generale: AMBROSIO

Registrato alla Corte dei conti il 22 luglio 1996
Registro n. 2 Risorse agricole, foglio n. 122

96A5781

DECRETO 11 giugno 1996.

Caratteristiche per il riconoscimento di istituto scientifico.

IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, e successive modifiche, concernente la disciplina della pesca marittima;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, e successive modifiche, con il quale è stato approvato il regolamento di esecuzione della predetta legge ed in particolare l'art. 27 e seguenti sulla ricerca scientifica e tecnologica;

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41, e successive modifiche, concernente il piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima;

Vista la legge 4 dicembre 1993, n. 491, concernente il riordinamento delle competenze regionali e statali in materia agricola e forestale e l'istituzione del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali;

Valutata l'opportunità di fissare nuovi criteri per il riconoscimento degli istituti che esercitano la pesca scientifica;

Sentiti la commissione consultiva centrale e il Comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare, che hanno reso parere favorevole nella riunione dell'11 ottobre 1994 e del 30 aprile 1996;

Decreta:

Art. 1.

1. Ai fini del riconoscimento, per istituto scientifico si intende una struttura che esercita, in via continuativa, l'attività di pesca, così come definita dall'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1639/1968, in premessa citato, quale pesca scientifica.

Art. 2.

1. Il riconoscimento di cui all'art. 1 del presente decreto è concesso all'istituto di ricerca pubblico o privato, già iscritto nella pertinente anagrafe, che operi nel settore della pesca o dell'acquacoltura e disponga di:

a) idonea sede logistica, completa di laboratorio, biblioteca ed attrezzature;

b) di personale specializzato nel settore della ricerca in pesca o acquicoltura, in caso di strutture pubbliche; ovvero, soci aventi profili professionali per lo svolgimento di mansioni di ricerca nel settore della pesca ed acquicoltura, in caso di cooperative;

c) responsabile scientifico, stabilmente impiegato nella struttura.

2. L'istruttoria sul possesso dei requisiti di cui al comma 1 è effettuata dall'autorità marittima competente per territorio.

Art. 3.

1. L'istituto scientifico riconosciuto è comunque tenuto al rispetto degli obblighi di cui all'art. 29 del decreto n. 1639/1968 — presentazione, in triplice copia, al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, entro il 31 dicembre di ogni anno, di una relazione sull'attività scientifica svolta nel campo della pesca marittima; comunicazione, allo stesso Ministero, degli elementi di individuazione delle navi permanentemente o temporaneamente utilizzate in tale attività; elenco del personale stabilmente od occasionalmente impiegato —.

2. La mancata osservanza degli obblighi di cui al comma 1 del presente articolo comporta la decadenza del riconoscimento, con decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali.

Art. 4.

1. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, un apposito gruppo di lavoro, con membri scelti nell'ambito della commissione consultiva centrale per la pesca marittima, provvede ad individuare gli istituti scientifici, già riconosciuti, non aventi i requisiti di cui all'art. 2 o che non hanno osservato gli obblighi di cui all'art. 3.

2. In caso di accertata mancanza dei requisiti di cui all'art. 2, il Ministero provvede alla revoca del riconoscimento; in caso di inosservanza degli obblighi di cui all'art. 3, si provvede ai sensi del comma 2 del medesimo articolo.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 giugno 1996

Il Ministro: PINTO

Registrato alla Corte dei conti il 22 luglio 1996
Registro n. 2 Risorse agricole, foglio n. 119

96A5780

DECRETO 2 settembre 1996.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella provincia di Frosinone.

IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Lazio degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo solidarietà nazionale:

gelate dal 3 marzo 1996 al 15 aprile 1996 nella provincia di Frosinone;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco della sottoindicata provincia per effetto dei danni alle produzioni nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:

Frosinone: gelate dal 3 marzo 1996 al 15 aprile 1996, provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c), d)*, nel territorio dei comuni di Paliano, Serrone.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 settembre 1996

Il Ministro: PINTO

96A5762

DECRETO 2 settembre 1996.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nelle province di Alessandria e Torino.

IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2 della legge 18 giugno 1996, n. 380, di conversione del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, che estende gli interventi compensativi del Fondo alle produzioni non assicurate ancorché assicurabili;

Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Piemonte degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

grandinate del 20 maggio 1996 nella provincia di Torino;

grandinate del 21 maggio 1996 nella provincia di Alessandria;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per effetto dei danni alle produzioni nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:

Alessandria: grandinate del 21 maggio 1996, provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *c), d)*, nel territorio del comune di Gabiano;

Torino: grandinate del 20 maggio 1996, provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *c), d), f), g)*, nel territorio dei comuni di Casalborgone, Castagneto Po, San Raffaele Cimena.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 settembre 1996

Il Ministro: PINTO

96A5763

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 26 giugno 1996.

Assegnazione di risorse a valere sul Fondo a favore della montagna per l'anno 1996.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, recante, «Trasferimento delle competenze del soppresso Dipartimento per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno ed Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, a norma dell'art. 3 della legge 19 dicembre 1992, n. 488»;

Visto il decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito nella legge 7 aprile 1995, n. 104, recante: «Disposizioni urgenti per accelerare la concessione delle agevolazioni alle attività della soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno e del relativo personale»;

Visto in particolare l'art. 3, comma 1, del decreto-legge n. 32/1995 convertito con legge n. 104/1995 che demanda al CIPE il riparto del Fondo ex art. 19, comma 5, del citato decreto legislativo n. 96/1993 sulla base degli impegni assunti in relazione alle competenze trasferite a ciascuna delle amministrazioni interessate, nonché delle esigenze segnalate dalle amministrazioni stesse;

Vista la legge 31 gennaio 1994, n. 97, concernente nuove disposizioni per le zone montane, il cui fine è la salvaguardia e la valorizzazione delle zone montane stesse;

Visto l'art. 2 della legge n. 97/1994 che istituisce presso il Ministero del bilancio e della programmazione economica il Fondo nazionale per la montagna alimentato da trasferimenti comunitari, nazionali e di enti pubblici, ripartiti tra le regioni e le province autonome;

Visto l'art. 25, comma 2, della legge n. 97/1994 che stabilisce che una quota del Fondo ex art. 19 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, deve essere vincolata per le finalità previste dalla legge stessa;

Vista la legge 28 dicembre 1995, n. 549, il cui art. 3, comma 11, stabilisce che per l'anno 1996 il Fondo nazionale per la montagna, determinato in misura percentuale del Fondo di cui all'art. 19, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, non dovrà essere inferiore a lire 300 miliardi;

Considerato che occorre contemperare le esigenze di finanza pubblica con l'interesse ad accelerare i programmi di sviluppo della montagna con particolare riguardo alle azioni previste dall'art. 1, comma 4, della legge n. 97/1994;

Ritenuto di dover fissare per l'anno 1996, in 300 miliardi l'importo del Fondo per la montagna in considerazione della puntuale indicazione di legge, nonché delle circostanze che a causa delle complesse operazioni che hanno caratterizzato l'erogazione delle risorse a valere sul Fondo 1995 non sono disponibili dati puntuali sull'effettiva programmazione e attuazione degli interventi previsti dalla legge sulla montagna;

Ritenuto che, a valere sulle disponibilità recate dall'art. 1, comma 8, della legge n. 488/1992, occorre vincolare l'importo di lire 300 miliardi per l'anno 1996 ai sensi dell'art. 25, comma 2, della legge n. 97/1994;

Su proposta del Ministero del bilancio e della pogrammazione economica, sulla quale è stato acquisito il previsto concerto del Ministero del tesoro;

Delibera:

A valere sulle disponibilità complessive previste dall'art. 1, comma 8, della legge n. 488/1992 è vincolata la somma di lire 300 miliardi (corrispondente al 3,23% delle disponibilità 1996 del Fondo ex art. 19 del decreto legislativo n. 96/1993) per il fondo montagna anno 1996.

Roma, 26 giugno 1996

Il Presidente delegato: CIAMPI

Registrata alla Corte dei conti il 14 agosto 1996
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 240

96A5804

DELIBERAZIONE 26 giugno 1996.

Proroga dei termini della convenzione n. 107/90 recante interventi prioritari sullo schema idrico potabile del Giardino.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 19 dicembre 1992, n. 488, che ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, recante modifiche alla legge 1° marzo 1986, n. 64, in tema di disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno e norme per l'agevolazione delle attività produttive;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, concernente il trasferimento delle competenze dei soppressi Dipartimento per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, a norma dell'art. 3 della legge 19 dicembre 1992, n. 488;

Visto l'art. 15 del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, che demanda al Ministro del bilancio, ai fini dell'applicazione dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 5 ottobre 1993,

n. 398, come modificato dalla legge di conversione 4 dicembre 1993, n. 493, l'individuazione degli interventi le cui procedure di affidamento in appalto non siano in corso al 30 settembre 1993 o i cui lavori non risultino consegnati e materialmente iniziati alla data del 30 novembre 1993;

Vista la convenzione n. 107/90 stipulata in data 29 maggio 1991 fra l'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno ed il Consorzio di bonifica ed irrigazione Valli Alento Destra Pescara, regolante il finanziamento di L. 13.000.000.000 per assicurare la realizzazione dello schema idrico potabile del Giardino;

Considerato che alla data del 30 settembre 1993 le procedure di affidamento in appalto erano in corso, essendo intervenuta nel novembre 1991 l'aggiudicazione;

Ritenuto che il contenzioso instauratosi sulla predetta aggiudicazione costituisce causa di forza maggiore, atta a giustificare la ritardata consegna dei lavori avvenuta il 31 dicembre 1994;

Ritenuto di pubblico interesse il prosieguo dell'intervento diretto a migliorare l'approvvigionamento idrico di una vasta area che comprende i comuni di Chieti e Pescara;

Ritenuto necessario prorogare i termini di durata della convenzione, al fine di consentire il completamento dei lavori;

Su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

La durata della convenzione n. 107/90 «Interventi prioritari sullo schema idrico potabile del Giardino», per le motivazioni indicate in premessa, è prorogata fino al 30 aprile 1998.

Roma, 26 giugno 1996

Il Presidente delegato: CIAMPI

Registrata alla Corte dei conti il 28 agosto 1996
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 260

96A5805

DELIBERAZIONE 26 giugno 1996.

Ulteriore proroga del termine della convenzione n. 174/90 regolante il finanziamento per assicurare la realizzazione del centro turistico integrato in località Colle Sciarra di Atri.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 19 dicembre 1992, n. 488, che ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, recante modifiche alla legge 1° marzo 1986, n. 64, in tema di disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno e norme per l'agevolazione delle attività produttive;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, concernente il trasferimento delle competenze dei soppressi Dipartimento per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, a norma dell'art. 3 della legge 19 dicembre 1992, n. 488;

Vista la legge 4 dicembre 1993, n. 493, che ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, recante disposizioni per l'accelerazione degli investimenti a sostegno dell'occupazione e per la semplificazione dei procedimenti in materia di edilizia;

Vista la legge 7 aprile 1995, n. 104, che ha convertito in legge, senza modificazioni, il decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, recante disposizioni urgenti per accelerare la concessione delle agevolazioni alle attività gestite dalla soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, per la sistemazione del relativo personale, nonché per l'avvio dell'intervento ordinario nelle aree depresse del territorio nazionale;

Vista la delibera CIPE del 22 novembre 1994, registrata alla Corte dei conti il 13 gennaio 1995, contenente la disciplina per l'approvazione delle variazioni progettuali alle opere finanziate ai sensi dell'art. 4, comma 3, lettera *c)*, della legge n. 64/1986;

Vista la convenzione n. 174/90, stipulata in data 18 novembre 1991 fra l'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno ed il comune di Atri, regolante il finanziamento per assicurare la realizzazione del centro turistico integrato in località Colle Sciarra di Atri;

Vista la delibera CIPE del 20 novembre 1995, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 29 del 5 febbraio 1996, contenente l'approvazione della perizia di variante, al progetto di cui alla convenzione n. 174/90, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo n. 96/1993;

Vista la richiesta del comune di Atri, pervenuta al Servizio per l'attuazione della programmazione economica in data 14 maggio 1996, di proroga del termine della convenzione n. 174/90 di sei mesi a decorrere dal 30 maggio 1997;

Visto il parere favorevole del nucleo di valutazione degli investimenti pubblici, reso in data 29 maggio 1996;

Su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica;

Delibera

di approvare l'ulteriore proroga del termine della convenzione n. 174/90 di sei mesi a decorrere dal 30 maggio 1997.

Roma, 26 giugno 1996

Il Presidente delegato: CIAMPI

Registrata alla Corte dei conti il 28 agosto 1996
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 253

96A5764

DELIBERAZIONE 26 giugno 1996.

Ulteriore proroga del termine della convenzione n. 30/90 regolante il finanziamento per assicurare la realizzazione dei lavori di sistemazione del litorale di ponente in comune di Bisceglie.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 19 dicembre 1992, n. 488, che ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, recante modifiche alla legge 1° marzo 1986, n. 64, in tema di disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno e norme per l'agevolazione delle attività produttive;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, concernente il trasferimento delle competenze dei soppressi Dipartimento per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, a norma dell'art. 3 della legge 19 dicembre 1992, n. 488;

Vista la legge 4 dicembre 1993, n. 493, che ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, recante disposizioni per l'accelerazione degli investimenti a sostegno dell'occupazione e per la semplificazione dei procedimenti in materia di edilizia;

Vista la legge 7 aprile 1995, n. 104, che ha convertito in legge, senza modificazioni, il decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, recante disposizioni urgenti per accelerare la concessione delle agevolazioni alle attività gestite dalla soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, per la sistemazione del relativo personale, nonché l'avvio dell'intervento ordinario nelle aree depresse del territorio nazionale;

Vista la delibera CIPE del 22 novembre 1994, registrata alla Corte dei conti il 13 gennaio 1995, contenente la disciplina per l'approvazione delle variazioni progettuali alle opere finanziate ai sensi dell'art. 4, comma 3, lettera *c)*, della legge n. 64/1986;

Vista la convenzione n. 30/90, stipulata in data 13 marzo 1991 fra l'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno ed il comune di Bisceglie, regolante il finanziamento per assicurare la realizzazione dei lavori di sistemazione del litorale di ponente;

Vista la delibera CIPE del 20 novembre 1995, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 9 del 12 gennaio 1996, contenente l'approvazione della perizia di variante, al progetto di cui alla convenzione n. 30/90, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo n. 96/1993;

Vista la richiesta del comune di Bisceglie, pervenuta al Servizio per l'attuazione della programmazione economica in data 4 aprile 1996, di proroga del termine della convenzione n. 30/90 di dodici mesi a decorrere dal 6 febbraio 1996;

Visto il parere favorevole del nucleo di valutazione degli investimenti pubblici, reso in data 29 maggio 1996;

Su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica;

Delibera

di approvare l'ulteriore proroga del termine della convenzione n. 30/90 di dodici mesi a decorrere dal 6 febbraio 1996.

Roma, 26 giugno 1996

Il Presidente delegato: CIAMPI

Registrata alla Corte dei conti il 28 agosto 1996
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 262

96A5765

DELIBERAZIONE 12 luglio 1996.

Definizione, coordinamento e finanziamento del progetto 92.CT.IT.05.015 per il miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione di prodotti agricoli in Italia - regione Marche - da effettuarsi negli anni 1996-1998, in relazione all'obiettivo 5A) del regolamento CEE n. 2052/88, modificato dal regolamento CEE n. 2081/93.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari e, in particolare, gli articoli 2 e 3, relativi ai compiti del CIPE in ordine all'armonizzazione della politica economica nazionale con le politiche comunitarie, nonché l'art. 5 che ha istituito il Fondo di rotazione per l'attuazione delle stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del predetto Fondo di rotazione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1994, n. 284, con il quale è stato emanato il regolamento recante procedure di attuazione della legge n. 183/1987 e del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, in materia di coordinamento della politica economica nazionale con quella comunitaria;

Vista la legge 19 febbraio 1992, n. 142 (legge comunitaria 1991), ed in particolare l'art. 75 concernente il medesimo Fondo di rotazione;

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52 (legge comunitaria 1994), ed in particolare l'art. 56;

Vista la legge 8 agosto 1995, n. 341, recante misure dirette ad accellerare il completamento degli interventi pubblici e la realizzazione dei nuovi interventi nelle aree depresse, nonché disposizioni in materia di lavoro e di occupazione;

Visto il regolamento CEE del Consiglio delle Comunità europee n. 2052/88, come modificato dal regolamento n. 2081/93, relativo ai compiti dei Fondi strutturali, al rafforzamento della loro efficacia e all'attuazione di un miglior coordinamento anche con gli altri strumenti finanziari esistenti;

Visto il regolamento CEE del Consiglio delle Comunità europee n. 4253/88, come modificato dal regolamento n. 2082/93, relativo al coordinamento degli interventi dei Fondi strutturali;

Visto il regolamento CEE del Consiglio delle Comunità europee n. 4256/88, come modificato dal regolamento 2085/93, relativo al Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia, sezione orientamento;

Vista la decisione della Commissione delle Comunità europee n. 92/85/CEE del 13 dicembre 1991, recante approvazione del Quadro comunitario di sostegno per gli interventi comunitari strutturali relativi al miglioramento delle condizioni di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli in Italia;

Vista la decisione della Commissione delle Comunità europee 94/279/CE del 26 aprile 1994, che stabilisce la ripartizione indicativa per Stato membro degli stanziamenti di impegno dei Fondi strutturali per la parte agricola dell'obiettivo 5a) ad esclusione dell'obiettivo 1, definito dal regolamento CEE n. 2052/88 del Consiglio, per il periodo 1994-1999;

Vista la decisione della Commissione delle Comunità europee 94/834/CE del 15 dicembre 1994, recante approvazione del Quadro comunitario di sostegno per gli interventi strutturali comunitari relativi al miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli e della silvicoltura in Italia, nelle regioni fuori obiettivo 1, a titolo dell'obiettivo 5a);

Vista la propria delibera 8 agosto 1995, con la quale viene stabilito il programma degli interventi finanziari da effettuarsi negli anni 1994-1996, in relazione all'obiettivo 5a), nelle regioni fuori obiettivo 1, del regolamento CEE n. 2052/88, modificato dal regolamento n. 2081/93;

Considerato che il 26 marzo 1992 le autorità italiane hanno presentato alla Commissione europea una domanda di contributo del Feoga, sezione orientamento, per il programma operativo 92.CT.IT.05 relativo al miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli in Italia;

Considerato che la Commissione aveva approvato il programma operativo suddetto con decisione C(92) 2264 del 30 settembre 1992 e che l'art. 1 di detta decisione escludeva il progetto 92.CT.IT.05.015 dal cofinanziamento del Feoga;

Considerato che la sentenza T-478/93 del tribunale di prima istanza delle Comunità europee, resa il 18 maggio 1995, ha annullato la decisione della Commissione C(92) 2264, limitatamente alla parte che escludeva il predetto progetto;

Vista la decisione della Commissione delle Comunità europee C(96) 1255 del 15 maggio 1996 recante la concessione di un contributo Feoga, sezione orientamento, per il progetto 92.CT.IT.05.015, a seguito della suddetta sentenza del tribunale di prima istanza delle Comunità europee;

Considerato che a fronte delle risorse rese disponibili ed attribuite nel contesto del suddetto progetto — ammontanti complessivamente a 792.252 ECU a valere sul Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia, sezione orientamento, per il periodo 1996-1998 — occorre provvedere ad assicurare le necessarie risorse nazionali pubbliche valutate in circa 1,584 miliardi di lire;

Considerata l'opportunità di ricorrere per tale intervento al Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla legge n. 183/1987, assicurando la copertura dell'intera quota nazionale pubblica prevista dal citato progetto, in armonia con le deliberazioni assunte in relazione al Q.C.S. 1991-1993;

Considerata l'opportunità, visto l'importo complessivo a carico della legge n. 183/1987, di stabilire in una quota unica, in termini di cassa, l'intervento del Fondo di rotazione;

Vista la nota del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali n. 5321 in data 4 luglio 1996;

Viste le risultanze dei lavori istruttori svolti dal Comitato previsto dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1994, n. 284;

Udita la relazione del Ministro del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

1. Ai fini dell'attuazione del progetto 92.CT.IT.05.015, relativo all'obiettivo 5a), per le zone fuori obiettivo 1 — regione Marche —, è disposto per il periodo 1996-1998 un finanziamento pari a 1,584 miliardi di lire a valere sulle risorse del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987, come indicato nella allegata tabella, che costituisce parte integrante della presente delibera.

2. I trasferimenti del Fondo di rotazione in favore della regione Marche vengono disposti secondo le modalità previste dalla normativa vigente. L'anticipo viene erogato subito dopo la pubblicazione della presente delibera. I trasferimenti successivi sono disposti, in relazione allo stato di avanzamento delle azioni, sulla base di motivate richieste della regione Marche inoltrate al Fondo di rotazione medesimo, che provvede di seguito all'intervento comunitario.

3. Il Fondo di rotazione è autorizzato ad erogare la quota annuale stabilita nella presente delibera anche negli anni successivi a quello di riferimento, fin quando perdura l'intervento comunitario.

4. Il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali e la regione Marche attuano tutte le iniziative ed i provvedimenti necessari per utilizzare entro le scadenze previste i finanziamenti comunitari e nazionali relativi al progetto.

5. Il Comitato di sorveglianza previsto per le azioni dirette di cui al regolamento CEE n. 866/90 entro il 30 aprile di ciascun anno, definisce lo stato di attuazione degli interventi cofinanziati al 31 dicembre dell'esercizio precedente, sulla base dei dati di monitoraggio.

Nel caso siano rilevati ritardi nell'avvio o nella realizzazione degli interventi, saranno attivate in tempo utile le azioni di riprogrammazione dirette a garantire il pieno e tempestivo utilizzo delle risorse assegnate.

6. Il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali e la regione Marche effettuano i necessari controlli di competenza. Il Fondo di rotazione potrà procedere ad ulteriori controlli avvalendosi delle strutture della Ragioneria generale dello Stato.

Roma, 12 luglio 1996

Il Presidente delegato: CIAMPI

Registrata alla Corte dei conti il 28 agosto 1996
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 245

SPESA NAZIONALE PUBBLICA
PERIODO 1996-1998

Azioni di competenza nazionale cofinanziate dal FEOGA

Progetto 92 CT IT 05.015 - WAFERZOO S.r.l.
(in miliardi di lire)

Regione	Decisione U.E.	Fondo di rotazione L. 183/87 - 1996
Marche (*)	C(96) 1255 del 15/05/96	1,584

(*) Impegno unico 1996-1998 ai sensi dell'art. 20, par. 3, del regolamento CEE n. 2082/93

96A5606

DELIBERAZIONE 12 luglio 1996

Definizione, coordinamento e finanziamento, ai sensi dell'art. 3, comma 2, della legge 16 aprile 1987, n. 183, del programma degli interventi finanziari da effettuarsi negli anni 1996-1998 in relazione all'iniziativa comunitaria Urban.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari e, in particolare, gli articoli 2 e 3, relativi ai compiti del CIPE in ordine all'armonizzazione della politica economica nazionale con le politiche comunitarie, nonché l'art. 5 che ha istituito il Fondo di rotazione per l'attuazione delle stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del predetto Fondo di rotazione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1994, n. 284, con il quale è stato emanato il regolamento recante procedure di attuazione della legge n. 183/1987 e del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, in materia di coordinamento della politica economica nazionale con quella comunitaria;

Vista la legge 19 febbraio 1992, n. 142 (legge comunitaria 1991), ed in particolare l'art. 75 concernente il richiamato Fondo di rotazione;

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52 (legge comunitaria 1994), ed in particolare l'art. 56;

Vista la legge 8 agosto 1995, n. 341, recante misure dirette ad accellerare il completamento degli interventi pubblici e la realizzazione dei nuovi interventi nelle aree depresse, nonché disposizioni in materia di lavoro e di occupazione;

Visto il regolamento CEE del Consiglio delle Comunità europee n. 2052/88, come modificato dal regolamento n. 2081/93, relativo ai compiti dei Fondi strutturali, al rafforzamento della loro efficacia e all'attuazione di un miglior coordinamento anche con gli altri strumenti finanziari esistenti;

Visto il regolamento CEE del Consiglio delle Comunità europee n. 4253/88, come modificato dal regolamento n. 2082/93, relativo al coordinamento degli interventi dei Fondi strutturali;

Visto il regolamento CEE del Consiglio delle Comunità europee n. 4254/88, come modificato dal regolamento n. 2083/93, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale;

Visto il regolamento CEE del Consiglio delle Comunità europee n. 4255/88, come modificato dal regolamento 2084/93, relativo al Fondo sociale europeo;

Visto il regolamento CEE della Commissione n. 1866/90, come modificato dal regolamento n. 2745/94, che stabilisce le modalità relative all'uso dell'ECU nell'esecuzione del bilancio dei Fondi strutturali;

Vista la comunicazione della Commissione delle Comunità europee n. 94/C 180/02 (Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. C 180 del 1° luglio 1994), che ha stabilito gli orientamenti dell'iniziativa comunitaria Urban;

Vista la decisione della Commissione delle Comunità europee C(96) 890, in data 30 aprile 1996, concernente la concessione di un contributo del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e del Fondo sociale europeo (FSE) per un programma operativo relativo all'iniziativa comunitaria Urban in Italia;

Considerato che a fronte delle risorse rese disponibili dalla Commissione europea nel contesto della suddetta decisione — ammontanti complessivamente a 117,652 Mecu a valere sul FESR e sul FSE per il periodo 1996-1999, atteso che le annualità 1994 e 1995 sono state

ricomprese in quelle successive — occorre provvedere ad assicurare le necessarie risorse nazionali pubbliche valutate in 299,236 miliardi di lire, di cui 249,968 miliardi di lire per gli anni 1996-1998 e 49,268 miliardi di lire per l'anno 1999;

Considerata la necessità di ricorrere, relativamente alla quota statale, alle disponibilità del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie;

Considerata l'esigenza di stabilire in distinte quote annuali, in termini di cassa, l'intervento del predetto Fondo di rotazione, limitatamente al triennio 1996-1998, rinviando a successive deliberazioni la specificazione della restante quota per l'anno 1999;

Vista la nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie n. 7591 in data 8 luglio 1996;

Viste le risultanze dei lavori istruttori svolti dal Comitato previsto dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1994, n. 284;

Udita la relazione del Ministro del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

1. Ai fini della realizzazione dell'iniziativa comunitaria Urban, relativa al miglioramento durevole delle condizioni di vita in alcune città italiane, per gli anni 1996, 1997 e 1998 è autorizzato un cofinanziamento nazionale pubblico pari a 249,968 miliardi di lire, di cui 92,790 miliardi di lire con disponibilità degli enti territoriali interessati e 157,178 miliardi di lire a valere sulle risorse del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987, come riportato — per ciascun comune interessato e per la misura di assistenza tecnica, valutazione e monitoraggio — nella tabella allegata, che forma parte integrante della presente delibera.

2. La quota a carico del Fondo di rotazione verrà erogata secondo le modalità previste dalla normativa vigente, con riferimento a ciascuna delle annualità. L'anticipo relativo alla prima annualità è disposto sùlla base di motivate richieste inoltrate dall'Amministrazione capofila al Fondo medesimo.

Al fine di accelerare il ritmo di spesa del programma e nel rispetto dei tetti massimi in vigore, i pagamenti successivi al primo anticipo delle quote comunitarie e nazionali saranno attribuiti — su richiesta dell'Amministrazione capofila — in proporzione ai livelli di spesa sostenuti e dichiarati ai fini dell'attivazione degli anticipi medesimi.

3. Il Fondo di rotazione è autorizzato ad erogare le quote nazionali annuali stabilite dalla presente delibera anche negli anni successivi, fino a quando perdura l'intervento comunitario.

In caso di rimodulazione dei piani finanziari, ai sensi dell'art. 25 del regolamento CEE n. 4253/88, come modificato dal regolamento CEE n. 2082/93, il Fondo di rotazione è autorizzato ad adeguare le quote di propria competenza, fermo restando il limite dello stanziamento complessivo disposto con la presente delibera per ciascun comune e per la misura dell'assistenza tecnica.

4. L'Amministrazione capofila adotta tutte le iniziative ed i provvedimenti necessari per utilizzare entro le scadenze previste i finanziamenti comunitari e nazionali relativi al programma in questione.

5. Il Comitato di sorveglianza, entro il 30 aprile di ciascun anno, definisce lo stato di attuazione degli interventi cofinanziati al 31 dicembre dell'esercizio precedente, sulla base dei dati di monitoraggio.

Nel caso siano rilevati ritardi nella realizzazione dei medesimi interventi, saranno attivate in tempo utile le azioni di riprogrammazione dirette a garantire il pieno e tempestivo utilizzo delle risorse assegnate.

6. Fermi restando i necessari controlli di competenza, l'Amministrazione capofila effettua i controlli relativi all'attuazione del programma. Il Fondo di rotazione potrà procedere ad ulteriori controlli, avvalendosi delle strutture della Ragioneria generale dello Stato.

Roma, 12 luglio 1996

Il Presidente delegato: CIAMPI

Registrata alla Corte dei conti il 28 agosto 1996
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 241

PROGRAMMA DI INIZIATIVA COMUNITARIA URBAN
SPESA NAZIONALE PUBBLICA 1996-1998

Decisione C(96) 890 del 30 aprile 1996

(importi in miliardi di lire)

COMUNI	Fondo di rotazione legge n. 183/87			Totale	Enti territoriali 1996-1998	Totale
	1996	1997	1998			
Genova	4,778	5,678	5,198	15,654	6,166	21,820
Venezia	6,010	5,540	2,912	14,462	13,294	27,756
Roma	3,880	6,450	4,796	15,126	7,644	22,770
Napoli	4,150	4,150	4,152	12,452	5,330	17,782
Salerno	3,604	3,226	2,614	9,444	2,592	12,036
Foggia	3,630	2,672	3,518	9,820	4,016	13,836
Bari	3,618	2,592	3,570	9,780	4,830	14,610
Cosenza	5,836	1,868	3,456	11,160	4,058	15,218
Reggio Calabria	4,936	2,984	2,474	10,394	4,466	14,860
Palermo	4,764	5,900	4,244	14,908	5,910	20,818
Catania	4,000	3,226	3,332	10,558	17,038	27,596
Siracusa	3,834	2,684	3,680	10,198	11.530	21,728
Cagliari	1,494	5,690	4,460	11,644	5,916	17,560
Ass. tecnica	0.536	0,520	0,522	1,578	—	1,578
Totale	55,070	53,180	48,928	157,178	92,790	249,968

96A5807

DELIBERAZIONE 12 luglio 1996.

Modificazione alla deliberazione 9 maggio 1996 concernente «Definizione, coordinamento e finanziamento, ai sensi dell'art. 3, comma 2, della legge 16 aprile 1987, n. 183, di alcune misure nel settore agricolo, concernenti talune azioni del Feoga-Garanzia di carattere strutturale, nonché altri interventi non rientranti nel contesto programmatico di cui al regolamento CEE n. 2052/88, modificato dal regolamento CEE n. 2081/93, per l'anno 1996».

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari e, in particolare, gli articoli 2 e 3, relativi ai compiti del CIPE in ordine all'armonizzazione della politica economica nazionale con le politiche comunitarie, nonché l'art. 5 che ha istituito il Fondo di rotazione per l'attuazione delle stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del predetto Fondo di rotazione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1994, n. 284, con il quale è stato emanato il regolamento recante procedure di attuazione della legge n. 183/1987 e del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, in materia di coordinamento della politica economica nazionale con quella comunitaria;

Vista la legge 19 febbraio 1992, n. 142 (legge comunitaria 1991), ed in particolare l'art. 75 concernente il medesimo Fondo di rotazione;

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52 (legge comunitaria 1994), ed in particolare l'art. 56;

Vista la legge 8 agosto 1995, n. 341, recante misure dirette ad accellerare il completamento degli interventi pubblici e la realizzazione dei nuovi interventi nelle aree depresse, nonché disposizioni in materia di lavoro e di occupazione;

Visto il regolamento CEE del Consiglio delle Comunità europee n. 2052/88, come modificato dal regolamento n. 2081/93, relativo ai compiti dei Fondi strutturali, al rafforzamento della loro efficacia e all'attuazione di un miglior coordinamento anche con gli altri strumenti finanziari esistenti;

Visto il regolamento CEE del Consiglio delle Comunità europee n. 4253/88, come modificato dal regolamento n. 2082/93, relativo al coordinamento degli interventi dei Fondi strutturali;

Visto il regolamento CEE del Consiglio delle Comunità europee n. 4256/88, come modificato dal regolamento 2085/93, relativo al Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia, sezione orientamento;

Visti i regolamenti CEE numeri 270/79, 458/80, 1859/82, 1094/88, 4115/88, 1609/89, che prevedono interventi da effettuarsi nel settore agricoltura;

Vista la propria delibera del 9 maggio 1996, relativa alla definizione, coordinamento e finanziamento di alcune misure nel settore agricolo, concernenti talune azioni del Feoga-Garanzia di carattere strutturale, nonché altri interventi non rientranti nel contesto programmatico di cui al regolamento CEE n. 2052/88, modificato dal regolamento CEE n. 2081/93, per l'anno 1996;

Vista la nota n. 5336 in data 4 luglio 1996, con la quale il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali ha chiesto un ulteriore cofinanziamento di 3 miliardi di lire ad integrazione delle assegnazioni disposte con la predetta delibera;

Udita la relazione del Ministro del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

1. Ai fini del funzionamento e della razionalizzazione della rete di rilevazione dei dati di contabilità agraria su tutto il territorio nazionale (regolamento CEE n. 1859/82), è disposto, per l'anno 1996, un ulteriore finanziamento di 3 miliardi di lire a valere sulle risorse del Fondo di rotazione di cui all'art. 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183.

A tal fine la tabella allegata, che forma parte integrante della presente delibera, sostituisce quella allegata alla delibera del 9 maggio 1996 recante «definizione, coordinamento e finanziamento di alcune misure nel settore agricolo, concernenti talune azioni del Feoga-Garanzia di carattere strutturale, nonché altri interventi non rientranti nel contesto programmatico di cui al regolamento CEE n. 2052/88 modificato dal regolamento CEE n. 2081/93, per l'anno 1996», ferme restando le disposizioni procedurali previste nel relativo deliberato.

Roma, 12 luglio 1996

Il Presidente delegato: CIAMPI

Registrata alla Corte dei conti il 28 agosto 1996
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 246

ALLEGATO

FINANZIAMENTO A VALERE SULLE RISORSE DEL FONDO DI ROTAZIONE DI CUI ALL'ART. 5 DELLA LEGGE 16 APRILE 1987, N. 183 - ANNO 1996.

Azioni del Feoga-Garanzia di carattere strutturale

Regolamento	Miliardi di lire	Organismo erogatore
n. 1094/88 (set-aside, campagna 1994/95)	190,7	AIMA
n. 1094/88 (set-aside, campagne precedenti)	16,6	AIMA
n. 1609/89 (forestazione su set-aside)	7,0	IGFOR
n. 4115/88 (estensivizzazione)	33,0	IGFOR

Interventi non rientranti nel contesto programmatico di cui al regolamento CEE n. 2052/88, modificato dal regolamento CEE n. 2081/93:

Regolamento	Miliardi di lire	Organismo erogatore
n. 458/80 (ristrutturazione vigneti)	6,0	IGFOR
n. 270/79 (divulgazione agricola)	24,5 (*)	IGFOR
n. 1859/82 (rete RICA)	10,0	IGFOR
Totale complessivo . . .	287,8	

(*) Regioni fuori obiettivo 1.

96A5808

DELIBERAZIONE 12 luglio 1996.

Definizione, coordinamento e finanziamento del programma degli interventi finanziari da effettuarsi negli anni 1995-1998 in relazione all'iniziativa comunitaria Leader II, per le regioni Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte e per la provincia autonoma di Trento.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari e, in particolare, gli articoli 2 e 3, relativi ai compiti del CIPE in ordine all'armonizzazione della politica economica nazionale con le politiche comunitarie, nonché l'art. 5 che ha istituito il Fondo di rotazione per l'attuazione delle stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del predetto Fondo di rotazione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1994, n. 284, con il quale è stato emanato il regolamento recante procedure di attuazione della legge n. 183/1987 e del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, in materia di coordinamento della politica economica nazionale con quella comunitaria;

Vista la legge 19 febbraio 1992, n. 142 (legge comunitaria 1991), ed in particolare l'art. 75 concernente il medesimo Fondo di rotazione;

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52 (legge comunitaria 1994), ed in particolare l'art. 56;

Vista la legge 8 agosto 1995, n. 341, recante misure dirette ad accellerare il completamento degli interventi pubblici e la realizzazione dei nuovi interventi nelle aree depresse, nonché disposizioni in materia di lavoro e di occupazione;

Visto il regolamento CEE del Consiglio delle Comunità europee n. 2052/88, come modificato dal regolamento n. 2081/93, relativo ai compiti dei Fondi strutturali, al rafforzamento della loro efficacia e all'attuazione di un miglior coordinamento anche con gli altri strumenti finanziari esistenti;

Visto il regolamento CEE del Consiglio delle Comunità europee n. 4253/88, come modificato dal regolamento n. 2082/93, relativo al coordinamento degli interventi dei fondi strutturali;

Visto il regolamento CEE del Consiglio delle Comunità europee n. 4254/88, come modificato dal regolamento n. 2083/93, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale;

Visto il regolamento CEE del Consiglio delle Comunità europee n. 4255/88, come modificato dal regolamento 2084/93, relativo al Fondo sociale europeo;

Visto il regolamento CEE del Consiglio delle Comunità europee n. 4256/88, come modificato dal regolamento n. 2085/93, relativo al Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia, sezione orientamento;

Vista la comunicazione della Commissione delle Comunità europee n. 94/C 180/1 (Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. C 180 del 1° luglio 1994), che ha definito gli orientamenti per i programmi operativi nel quadro di una iniziativa comunitaria in materia di sviluppo rurale (Leader II);

Viste le decisioni adottate dalla Commissione delle Comunità europee, relative alla concessione di contributi comunitari per programmi operativi da realizzare nell'ambito della iniziativa comunitaria Leader II nelle regioni Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte e nella provincia autonoma di Trento;

Considerato che a fronte delle risorse rese disponibili dalla Commissione europea nel contesto delle suddette decisioni — ammontanti a 38,260 Mecu a valere complessivamente sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia, sezione orientamento, per il periodo 1994-1999 — occorre provvedere ad assicurare le necessarie risorse nazionali pubbliche valutate in 82,510 miliardi di lire, di cui 71,622 miliardi di lire per gli anni 1995-1998 e 10,888 miliardi di lire per l'anno 1999;

Considerata l'opportunità di applicare la procedura dell'impegno unico comunitario, prevista dall'art. 20, paragrafo 3, del regolamento CEE n. 2082/93, ai programmi che ricevono un contributo comunitario inferiore a 5 Mecu complessivi, modulando in conseguenza il relativo finanziamento pubblico nazionale;

Considerata la necessità di ricorrere per tali interventi alle disponibilità del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla legge n. 183/1987, ad esclusione della quota a carico di enti pubblici per la provincia autonoma di Trento;

Considerata l'esigenza, qualora non ricorra l'ipotesi dell'impegno unico comunitario, di stabilire in distinte quote annuali, in termini di cassa, l'intervento del predetto Fondo di rotazione, limitatamente al periodo 1995-1998 — atteso che l'annualità 1994 fa carico agli esercizi seguenti — rinviando a successive deliberazioni la specificazione della restante quota per l'anno 1999;

Vista la nota del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali - Direzione generale delle politiche comunitarie ed internazionali n. 4812, in data 17 giugno 1996;

Viste le risultanze dei lavori istruttori svolti dal comitato previsto dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1994, n. 284;

Udita la relazione del Ministro del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

1. Ai fini della realizzazione dell'iniziativa comunitaria Leader II, relativa alla promozione di azioni innovative proposte da operatori locali, in tutti i settori di attività dell'ambiente rurale, nella diffusione di esperienze concrete in tutta la Comunità e nell'aiuto agli operatori rurali dei vari Stati membri ad avvalersi dei risultati ottenuti in altri territori per gli anni 1995-1998 è autorizzato un cofinanziamento nazionale pubblico pari a 71,622 miliardi di lire, di cui 2,310 miliardi di lire con disponibilità di enti pubblici della provincia autonoma di Trento e 69,312 miliardi di lire a valere sulle risorse del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987, come riportato nella tabella allegata, che forma parte integrante della presente delibera.

2. La quota a carico del Fondo di rotazione verrà erogata secondo le modalità previste dalla normativa vigente, con riferimento a ciascuna delle annualità. L'anticipo relativo alla prima, o unica, annualità viene erogato subito dopo la pubblicazione della presente delibera. I trasferimenti successivi sono disposti sulla base di motivate richieste inoltrate dalle regioni e dalla provincia autonoma di Trento al Fondo medesimo.

3. Il Fondo di rotazione è autorizzato ad erogare le quote nazionali annuali stabilite dalla presente delibera anche negli anni successivi, fino a quando perdura l'intervento comunitario. In caso di rimodulazione dei piani finanziari, ai sensi dell'art. 25 del regolamento CEE n. 4253/88, come modificato dal regolamento CEE n. 2082/93, il Fondo di rotazione è autorizzato ad adeguare le quote di propria competenza, fermo restando il limite dello stanziamento complessivo disposto con la presente delibera per ciascuna regione e per la provincia autonoma di Trento.

4. Le regioni e la provincia autonoma di Trento adottano tutte le iniziative ed i provvedimenti necessari per utilizzare entro le scadenze previste i finanziamenti comunitari e nazionali relativi al programma.

5. I comitati di sorveglianza, entro il 30 aprile di ciascun anno, definiscono lo stato di attuazione degli interventi cofinanziati al 31 dicembre dell'esercizio precedente, sulla base dei dati di monitoraggio.

Nel caso siano rilevati ritardi nella realizzazione degli interventi, saranno attivate in tempo utile le azioni di riprogrammazione dirette a garantire il pieno e tempestivo utilizzo delle risorse assegnate.

6. Le regioni interessate e la provincia autonoma di Trento effettuano i necessari controlli di competenza. Il Fondo di rotazione potrà procedere ad ulteriori controlli, avvalendosi delle strutture della Ragioneria generale dello Stato.

Roma, 12 luglio 1996

Il Presidente delegato: CIAMPI

Registrata alla Corte dei conti il 28 agosto 1996
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 242

PROGRAMMA DI INIZIATIVA COMUNITARIA - LEADER II
SPESA NAZIONALE PUBBLICA - PERIODO 1995-1998

(in miliardi di lire)

Regioni	Decisione UE	Fondo di rotazione legge n. 183/1987			
		1996	1997	1998	Totale
Liguria (*) . . .	C(96)1003/1 del 29 aprile 1996	9,836	—	—	9,836
Lombardia (*) .	C(96)1003/2 del 30 aprile 1996	11,112	-	—	11,112
Marche	C(96)1165/1 dell'8 maggio 1996	4,712	6,214	6,212	17,138
Molise (1). . . .	C(96)1000 del 22 aprile 1996	2,980	3,070	2,996	9,046
Piemonte	C(96)1166/2 dell'8 maggio 1996	6,244	5,456	5,456	17,156
Trento (*) . . .	C(96)1166/3 dell'8-5-1996	5,02	—	—	5,024
	Totale . . .	39,908	14,740	14,664	69,312

(*) Impegno unico 1994-1999, ai sensi dell'art. 20.3, regolamento CEE n. 2082/93.

(1) L'importo relativo all'annualità 1996 è comprensivo anche di 334 milioni di lire relativi all'annualità 1995.

96A5809

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

LIBERA UNIVERSITÀ INTERNAZIONALE DEGLI STUDI SOCIALI «GUIDO CARLI» DI ROMA

DECRETO RETTORALE 3 settembre 1996.

Modifica allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto della Libera università internazionale degli studi sociali «Guido Carli», di Roma, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1966, n. 436, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Viste le deliberazioni adottate dal senato accademico e dal consiglio di amministrazione, nelle rispettive sedute tenutesi in data 24 maggio 1996, concernenti l'inserimento nello statuto della Libera università internazionale degli studi sociali «Guido Carli» dell'art. 56, con il conseguente slittamento di numerazione dei restanti articoli;

Considerato che la richiesta di modificazione statutaria è stata presentata al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 31 maggio 1996 e che non sono pervenuti, nei termini previsti, rilievi alla stessa;

Decreta:

Lo statuto della Libera università internazionale degli studi sociali «Guido Carli» è modificato con l'inserimento del seguente art. 56 ed il conseguente slittamento di numerazione dei restanti articoli:

PARTECIPAZIONE A ORGANISMI PRIVATI

Art. 56.

L'Università può partecipare a società o ad altre forme associative di diritto privato per l'ideazione, promozione, realizzazione e/o sviluppo di attività di formazione e/o ricerca o, comunque, strumentali alle attività didattiche ovvero utili per il conseguimento dei propri fini istituzionali.

L'Università potrà definire convenzioni dirette a regolare le modalità di partecipazione alle attività della società e/o degli altri organismi.

La partecipazione di cui al comma 1 è deliberata dal consiglio di amministrazione.

Essa, deve, in ogni caso, conformarsi ai seguenti principi:

attestazione del livello universitario dell'attività svolta ad opera di un comitato scientifico composto in maggioranza da professori ordinari della Luiss «Guido Carli»;

disponibilità delle risorse finanziarie od organizzative richieste;

destinazione a finalità istituzionali dell'Università di eventuali dividendi spettanti all'Ateneo;

espressa previsione di patti parasociali a salvaguardia dell'Università in occasione di aumenti di capitale;

limitazione del concorso dell'Ateneo, nel ripiano delle eventuali perdite, alla quota di partecipazione.

La concessione di licenza del marchio, gratuita od onerosa, a titolo di locazione o di conferimento in società o di merchandising, ferma in ogni caso la salvaguardia del prestigio dell'Ateneo, deve essere oggetto di apposita autorizzazione da parte del consiglio di amministrazione, sentito il parere del senato accademico.

L'autorizzazione è, in ogni caso, pubblicizzata con mezzi idonei.

Roma, 3 settembre 1996

Il rettore: ARCELLI

96A5766

UNIVERSITÀ DI TRIESTE

DECRETO RETTORALE 4 settembre 1996.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Trieste, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1961, n. 1836, e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare la parte riguardante la facoltà di magistero;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto l'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visto il decreto ministeriale 2 agosto 1995 (*Gazzetta Ufficiale* 11 novembre 1995, n. 264) relativo a modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente alla trasformazione della facoltà di magistero in facoltà di scienze della formazione;

Viste le proposte di modifica allo statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi di Trieste;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 17 aprile 1996;

Decreta:

La facoltà di magistero dell'Università degli studi di Trieste viene trasformata in facoltà di scienze della formazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Trieste, 4 settembre 1996

Il rettore

96A5828

CIRCOLARI

MINISTERO DELL'AMBIENTE DI CONCERTO CON IL MINISTERO DELL'INTERNO E CON IL MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

CIRCOLARE 22 luglio 1996, n. **2646/SIAR.**

Circolare in merito ai criteri di analisi e valutazione dei rapporti di sicurezza relativi ai depositi di gas di petrolio liquefatto assoggettati al decreto del Ministro dell'ambiente 15 maggio 1996 ed alle procedure e norme tecniche di sicurezza per i depositi assoggettati al decreto del Ministro dell'ambiente 15 maggio 1996.

Al Ministero della sanità
Al Ministero dei trasporti e della navigazione
Al Dipartimento della protezione civile
Agli ispettorati regionali e interregionali VV F
Alle prefetture
Alle regioni
Alle province autonome di Trento e Bolzano

Con riferimento all'applicazione del decreto del Ministro dell'ambiente 15 maggio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario n. 113 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 159 del 9 luglio 1996, in merito ai criteri di analisi e valutazione dei rapporti di sicurezza relativi ai depositi di gas di petrolio liquefatto assoggettati al citato decreto ministeriale, secondo quanto previsto dall'art. 2 dello stesso decreto, e all'applicazione del decreto del Ministro dell'ambiente 15 maggio 1996 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 155 del 4 luglio 1996, si specifica quanto segue.

1. *Campo di applicazione.*

Le procedure e le norme tecniche di sicurezza di cui all'allegato del decreto del Ministro dell'ambiente 15 maggio 1996 (*Gazzetta Ufficiale* n. 155 del 4 luglio 1996), sono obbligatorie per tutti i depositi che ricadono nell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175 e sostituiscono le disposizioni emanate in precedenza sugli specifici argomenti trattati.

Esse si applicano pertanto a tutti i depositi di gas di petrolio liquefatto, indipendentemente dalla quantità detenuta, e quindi anche al di sotto del limite inferiore per la dichiarazione, di cui all'articolo 6 del citato decreto, purché si configurino come «attività industriale».

Non sono pertanto ricompresi in questa disciplina gli impianti di distribuzione per tutti gli usi, inclusi quelli stradali.

2. *Acquisizione di ulteriori informazioni.*

L'applicazione del metodo indicizzato, di cui all'appendice II del decreto del Ministro dell'ambiente 15 maggio 1996 (supplemento ordinario n. 113 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 159 del 9 luglio 1996), da parte del comitato tecnico regionale o interregionale (nel seguito indicato come «valutatore») costituisce elemento imprescindibile in fase istruttoria, anche in sede di nulla osta di fattibilità.

Il valutatore dovrà farsi carico di reperire le eventuali ulteriori informazioni necessarie all'applicazione di tale metodo, ove non già contenute nel rapporto di sicurezza, facendone esplicita e puntuale richiesta al fabbricante o procedendo direttamente al loro rilevamento mediante sopralluogo sull'impianto.

Il valutatore dovrà, altresì, farsi carico di reperire tutte le eventuali informazioni necessarie per la categorizzazione del territorio, di cui all'appendice IV, punto 2, del decreto del Ministro dell'ambiente 15 maggio 1996, che non sia obbligo del fabbricante fornire ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 marzo 1989.

3. *Valutazione della compatibilità territoriale.*

L'appendice IV del decreto del Ministro dell'ambiente 15 maggio 1996, (supplemento ordinario n. 113 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 159 del 9 luglio 1996) comprende «elementi utili» ai fini della valutazione della compatibilità territoriale i quali, di natura essenzialmente tecnica ed oggettiva, non esauriscono il novero degli elementi che dovrebbero essere presi in considerazione per la formazione di un giudizio completo in merito. Altri

elementi, tra cui quelli esemplificativamente citati nello stesso decreto, non di natura tecnica ovvero non riconducibili, alla diretta responsabilità del fabbricante, non sono trattabili in modo predeterminato e indifferenziato, e quindi valutabili attraverso uno schema di giudizio preformato, per quanto complesso e articolato.

Pertanto, le successive tabelle di compatibilità devono essere intese come elemento orientativo, ma non necessariamente esaustivo, utile nella formazione di un giudizio e non dovranno essere applicate in modo rigido. Rimarrà a carico del valutatore verificare la sussistenza o meno di condizioni al contorno, legate non solo all'attività industriale, che, a giudizio del valutatore, potranno portare a puntuali e giustificate variazioni rispetto al quadro generale delineato nel decreto stesso.

Ove la formulazione di un giudizio di compatibilità presenti significativi elementi di dubbio ovvero debba far fronte a situazioni di elevata criticità, l'ispettorato regionale o interregionale competente può richiedere un'espressione di parere da parte della Conferenza di servizi, di cui all'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, così come modificato da successivo decreto-legge. In particolare, il ricorso a tale parere è fortemente raccomandato nei casi in cui l'adozione di tutti i provvedimenti impiantistici e gestionali praticabili non sia sufficiente a giungere ad un giudizio di compatibilità, a meno che la delocalizzazione del deposito non sia concordata con il fabbricante.

4. *Pianificazione di emergenza.*

Con riferimento all'appendice IV, punto 2, del decreto del Ministro dell'ambiente 15 maggio 1996, (supplemento ordinario n. 113 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 159 del 9 luglio 1996) stante la rilevante importanza che la pianificazione di emergenza esterna acquista in relazione alla compatibilità con gli elementi territoriali legati al trasporto e alla viabilità, nello specifico ferrovie, strade e autostrade, il valutatore dovrà provvedere, preventivamente, ad accertare la fattibilità di quanto in merito indicato nel decreto in oggetto, e successivamente, della effettiva messa in opera di quanto previsto.

Particolare attenzione dovrà essere posta all'interfaccia tra il piano di emergenza interno e quello esterno, al fine di garantire in qualunque momento che l'allarme da parte del fabbricante e l'attivazione dei provvedimenti di blocco del traffico da parte degli enti esterni competenti possano avvenire in tempo utile per la salvaguardia degli utenti delle linee di comunicazione interessate.

5. *Provvedimenti di natura gestionale.*

Con riferimento all'appendice V, punto 5.2, alinea 1), del decreto del Ministro dell'ambiente 15 maggio 1996, (supplemento ordinario n. 113 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 159 del 9 luglio 1996) e all'allegato, alinea 1), del decreto del Ministro dell'ambiente 15 maggio 1996 (*Gazzetta Ufficiale* n. 155 del 4 luglio 1996) si intende che il manuale operativo di sicurezza deve accompagnare il registro giornaliero, ai fini di assicurare una sua effettiva e pronta accessibilità al personale addetto alle operazioni di travaso. Per quanto concerne l'obbligo di sottoscrizione da parte dell'operatore, si intende che questo, a titolo esemplificativo, potrà essere assolto predisponendo un modulario, che rimarrà allegato a manuale stesso, consistente in dichiarazioni prestampate e relative alle seguenti circostanze:

l'operatore conosce il contenuto del manuale operativo di sicurezza;

l'operatore ha chiaramente compreso tutte le indicazioni contenute nel manuale operativo di sicurezza ed è conscio dei rischi comportati da una mancata applicazione delle istruzioni contenute;

l'operatore si impegna ad eseguire l'operazione di travaso nel pieno rispetto di quanto contenuto nel manuale operativo di sicurezza.

L'operatore dovrà apporre la propria firma, per conferma responsabile della sussistenza di tali circostanze.

6. *Approntamenti antincendio.*

Con riferimento all'appendice V, punto 5.2, alinea 8), del decreto del Ministro dell'ambiente 15 maggio 1996, (supplemento ordinario n. 113 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 159 del 9 luglio 1996) e all'allegato, alinea 8), del decreto del Ministro dell'ambiente 15 maggio 1996 (supplemento ordinario n. 155 del 4 luglio 1996), la portata specifica di 5 $l/min/m^2$ deve intendersi erogabile, in termini di predisposizione impiantistica, su tutti i punti dell'area di sosta; non si intende che essa debba essere «contemporaneamente» erogata sull'intera superficie di tale area, indipendentemente dalla sua estensione. In effetti, è necessario che venga garantita la erogabilità contemporanea, sia in termini di portata, sia in termini di autonomia, a protezione dell'intera superficie corrispondente al singolo massimo incidente di riferimento. In tal senso si potrà prevedere, ove necessario ed opportuno, la parzializzazione dell'impianto fisso di irrorazione ovvero la possibilità di attivazione dei soli monitor, fissi e/o mobili, necessari al fabbisogno effettivo.

Per quanto concerne l'appendice II, punto 4.6.2, del decreto del Ministro dell'ambiente 15 maggio 1996 (supplemento ordinario n. 113 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 159 del 9 luglio 1996), si precisa che le condizioni di portata, pressione ed autonomia idrica sono da valutarsi per il massimo evento incidentale, come risultante dall'applicazione dell'appendice III.

Si ricorda, a tale proposito e in linea generale, che i requisiti tecnici indicati in tale decreto sono da considerare alla stregua di raccomandazioni, che assumono cogenza di requisiti minimi solo in assenza di specifiche analisi del fabbricante, comprovanti l'adeguatezza di eventuali valori diversi adottati. Devono comunque essere rispettati i termini fissati dalle norme impiantistiche vigenti.

Il direttore generale del Ministero dell'ambiente
CLINI

Il direttore generale del Ministero dell'interno
CORBO

Il direttore generale del Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato
ROSSONI

96A5786

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Autorizzazione al Comitato italiano per l'Unicef in Roma, a conseguire un legato

Con decreto ministeriale n. 3520 del 16 luglio 1996, vistato dalla ragioneria centrale presso il Ministero degli affari esteri in data 19 agosto 1996, viene autorizzato il Comitato italiano per l'Unicef a conseguire il legato disposto in suo favore dalla sig.ra Luciana Oppizzi, da destinare ai fini istituzionali dell'organizzazione.

96A5778

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 11 settembre 1996

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1521,16
ECU	1907,53
Marco tedesco	1008,73
Franco francese	295,34
Lira sterlina	2365,71
Fiorino olandese	899,93
Franco belga	48,963
Peseta spagnola	11,941
Corona danese	261,61
Lira irlandese	2447,55
Dracma greca	6,337
Escudo portoghese	9,852
Dollaro canadese	1108,80
Yen giapponese	13,817
Franco svizzero	1235,41
Scellino austriaco	143,34
Corona norvegese	235,06
Corona svedese	227,17
Marco finlandese	333,00
Dollaro australiano	1217,54

96A5853

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato del Ministero degli affari esteri relativo alla tabella n. 2 riguardante gli «Atti internazionali soggetti a legge di autorizzazione alla ratifica o approvati con decreto del Presidente della Repubblica recentemente entrati in vigore». (Tabella pubblicata nel supplemento ordinario n. 7 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 11 del 15 gennaio 1996).

Nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* citato in epigrafe, alla pag. 7, alla tabella n. 2, nella parte dove è riportata la data di entrata in vigore degli atti internazionali sopra indicati, va rettificato che il comunicato di entrata in vigore dell'accordo di cooperazione turistica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Stati Uniti messicani, firmato a Roma l'8 luglio 1991, non è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. *139 del 16 giugno 1995*, bensì nella *Gazzetta Ufficiale* n. *173 del 26 luglio 1995*.

96A5776

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;**
- **presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10) e presso le librerie concessionarie consegnando gli avvisi a mano, accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1996

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1996
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1996 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1996

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:

- annuale	L. 385.000
- semestrale	L. 211.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:

- annuale	L. 72.500
- semestrale	L. 50.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:

- annuale	L. 216.000
- semestrale	L. 120.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:

- annuale	L. 72.000
- semestrale	L. 49.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:

- annuale	L. 215.500
- semestrale	L. 118.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:

- annuale	L. 742.000
- semestrale	L. 410.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* L. 96.000, *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1996.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.400
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II* e *III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L. 2.750
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 134.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 87.500
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1996
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 360.000
Abbonamento semestrale	L. 220.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.550

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189